

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Sabato, 29 luglio 2023

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074927-930 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074943 - INSERZIONI TEL. 091/7074912-897
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (Parte prima per intero) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it>
accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 27 luglio 2023, n. 9.

Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 27 luglio 2023, n. 9.

Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica di autorizzazione di spesa per la
valorizzazione e la fruizione sociale dei parchi e delle riserve*

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 17 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è rideterminata, per il triennio 2023-2025, in 150 migliaia di euro annui (Missione 9, Programma 5, capitolo 842009). Ai maggiori oneri discendenti dal presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

Art. 2.

Disposizioni per il Consorzio per le autostrade siciliane (CAS)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione alle opere di investimento in corso e al fine di consentire la prosecuzione dei cantieri di lavoro, in relazione alle somme richieste sino all'anno 2022 dal Consorzio per le autostrade siciliane allo Stato ai sensi dell'articolo 1 septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni e dell'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e successive modificazioni, il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato ad erogare al medesimo Consorzio un'anticipazione nel limite di euro 14.444.748,24 (Missione 10, Programma 5), previa acquisizione dei relativi decreti di impegno da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è restituita entro il 31 dicembre 2023 con versamento in entrata nel bilancio della Regione per l'anno corrente per l'importo pari alle corrispondenti somme di cui al comma 1 (Titolo 5, Tipologia 200).

Art. 3.

Modifiche della codificazione di capitoli di bilancio

1. I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione di pertinenza dell'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale del bi-

lancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione di seguito indicati ed inclusi nelle Missioni-Programmi a fianco specificate sono trasferiti alla Missione 1, Programma 3:

- a) capitoli 242523, 242524, 242525 e 344127 Missione 1, Programma 11;
- b) capitolo 342534 Missione 14, Programma 2;
- c) capitolo 314142 Missione 18, Programma 1.

2. Al comma 90 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni, le parole "(Missione 12, Programma 4)" sono sostituite dalle parole "(Missione 16, Programma 1)".

Art. 4.

Utilizzo del fondo perequativo degli enti locali

1. Considerati gli effetti negativi sull'economia scaturenti dalla crisi ucraina e per fare fronte al consequenziale aumento dei costi delle utenze, i comuni, per l'anno 2023, possono utilizzare per le stesse finalità le risorse residue, relative all'articolo 11 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 già impegnate dall'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con DDG n. 492 del 31 dicembre 2020 e con DDG n. 554 del 17 dicembre 2021.

Art. 5.

Partecipazione della Regione siciliana al Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO)

1. Per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, dell'importo di euro 9.157,23 (Missione 1, Programma 2, capitolo 105701). Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo, per il medesimo esercizio finanziario, delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024, l'onere per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 57/1985 è quantificato annualmente con legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

Art. 6.

Incremento delle misure gestite dall'IRCA

1. L'Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato ad incrementare la soglia di finanziamento massimo per il credito di esercizio IRCA fino a 50 migliaia di euro senza ricorso a garanzie reali e ad incrementare la soglia minima di finanziamento per *start-up* da 5 migliaia di euro a 10 migliaia di euro per le imprese individuali artigiane e a 20 migliaia di euro per le società.

Art. 7.

COPIA
NO

Spese per il funzionamento delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI

1. All'articolo 32 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 le parole "la spesa di 250 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "la spesa di 500 migliaia di euro" (Missione 14, Programma 1, capitolo 343321). Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 migliaia di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario 2023, delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno i commissari liquidatori forniscono alla commissione 'Bilancio' dell'Assemblea regionale siciliana una relazione dettagliata sullo stato delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI.

Art. 8.

Contributi per interventi di restauro del Villino Ida Basile

1. Al fine di recuperare e valorizzare il Villino Ida Basile sito a Palermo, appartenente al patrimonio storico-artistico del liberty siciliano, è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

Art. 9.

Interventi presso il tratto stradale sito in Castelvetro contrada Belice Mare

1. Al fine di eliminare il potenziale contenzioso in atto e per effettuare i necessari e indifferibili lavori di manutenzione e messa in sicurezza nel tratto stradale sito in Castelvetro, contrada Belice Mare, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro da destinare al Genio Civile di Trapani. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo esercizio finanziario, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

Art. 10.

Contributo per sistemi di videosorveglianza nel comune di Chiaramonte Gulfi

1. Al fine di incrementare la sicurezza nel territorio del comune di Chiaramonte Gulfi mediante l'installazione di sistemi di videosorveglianza, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo esercizio finanziario, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

Art. 11.

Assegnazione alloggi di edilizia economica e popolare

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 si estendono ai detentori di alloggi siti in largo Martiri di via Fani di Ribera (AG) che erano tali alla data della stipula della convenzione tra la Re-

COPIA
NO

gione Siciliana - Assessorato regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti – dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, il Comune di Ribera e l'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento, stipulata il 24 luglio 2013, dichiarati inagibili con le ordinanze sindacali n. 23/2012, n. 33/2012, n.14/2013, n. 16/2013, n. 25/2013 e n. 30/2013 e demoliti e ricostruiti come previsto nella citata convenzione.

Art. 12.

*Spese per l'acquisto di beni di consumo per la gestione degli autoveicoli
in dotazione al Dipartimento regionale tecnico*

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, per le finalità del comma 20 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, è incrementata di euro 26.965,88 per l'esercizio finanziario 2023, di euro 45.000,00 per l'esercizio finanziario 2024 e di euro 45.000,00 per l'esercizio 2025 (Missione 1, Programma 6, capitolo 272545). Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, mediante riduzione di pari importo della Missione 20, programma 3, capitolo 212525.

Art. 13.

Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura

1. Per le finalità di cui all'articolo 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 16, Programma 2, capitolo 348123). Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo, per il medesimo esercizio finanziario, delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

Art. 14.

*Contributo alla Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo
per la transizione ecologica*

1. Al comma 88 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 le parole "90 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "300 migliaia di euro" (Missione 16, programma 1, capitolo 417381). Ai maggiori oneri, pari a 210 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2023, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

Art. 15.

Modifiche e abrogazioni di norme

1. Al comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modificazioni le parole "triennio 2021-2023" sono sostituite dalle parole "sessennio 2021-2026".

2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 77 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 non si applicano ai regimi di aiuto di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 129 del 23 marzo 2022 e successive modificazioni.

COPIA
NO

3. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9/2010 e successive modificazioni è aggiunto il seguente periodo: "Il limite di cui al presente comma si applica, altresì, ai nuovi impianti e discariche per lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti urbani o speciali, a prescindere dalla classificazione urbanistica delle aree in cui sono ubicati.". Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9/2010, come modificato dal presente comma, non si applicano alle modifiche dimensionali degli impianti e discariche in attività alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni le parole "è autorizzato a concedere una speciale elargizione di lire 150 milioni" sono sostituite dalle parole "è autorizzato a concedere un contributo di 150 migliaia di euro".

5. Il Comando del Corpo forestale della Regione è autorizzato, per il triennio 2023-2025, alla prosecuzione di quanto disposto dal comma 60 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

6. All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi effettuata mediante procura speciale a vendere o mediante fattura di vendita, senza l'avvenuta presentazione della formalità della trascrizione del titolo di proprietà al PRA. Costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio, secondo le modalità in tema di regime speciale per i rivenditori di beni usati indicate dal comma 10 dell'articolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 e successive modificazioni.

1 ter. A far data dall'1 gennaio 2024, con riferimento ai veicoli acquistati per la rivendita nei quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, l'avvenuta trascrizione al PRA del titolo di proprietà del veicolo, ai sensi del comma 1 bis, si perfeziona entro il mese successivo alla chiusura dei quadrimestri di cui al quarantacinquesimo comma dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 e successive modificazioni, affinché risultino anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui al quarantacinquesimo ed al quarantaseiesimo comma del suddetto articolo 5 del decreto legge n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 53/1983 e successive modificazioni e non dovranno essere più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi. È comunque dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita, come previsto dal quarantottesimo comma dell'articolo 5 del decreto legge n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 53/1983 e successive modificazioni. Il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e, conseguentemente, il ripristino di tale obbligo in capo all'impresa autorizzata al commercio di veicoli che ha proceduto alla trascrizione

COPIA
NO

del titolo di proprietà, ai sensi del comma 10 dell'articolo 36 del decreto legge n. 41/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/1995 e successive modificazioni. Nel caso di mancato pagamento del diritto fisso, con la trascrizione al PRA del titolo di proprietà verrà automaticamente aggiornato lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione.

1 quater. Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 bis e 1 ter, al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro i quali, al momento della costituzione del presupposto d'imposizione, risultano essere obbligati al pagamento ai sensi del trentaduesimo comma dell'articolo 5 del decreto legge n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53/1983 e successive modificazioni, o a seguito dell'iscrizione nei registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli nonché i soggetti che immettono sulla pubblica strada i ciclomotori di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. Ai soggetti autorizzati o comunque abilitati al commercio di veicoli per la successiva rivendita è consentita la messa in esenzione dei veicoli loro consegnati senza l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, non essendo sorta in capo a loro l'obbligazione tributaria e non essendo, di conseguenza, soggetti legittimati passivi al pagamento. In caso di vendita del veicolo, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa automobilistica fino all'avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà al PRA.”.

7. Al comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 18, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2023, n. 4, le parole “30 aprile 2023” sono sostituite dalle parole “31 ottobre 2023”.

8. Per le finalità di cui alla lettera d) del comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, il dipartimento regionale delle autonomie locali, previa intesa con i comuni interessati, trasferisce le somme al dipartimento regionale della protezione civile che provvede, sulla base delle richieste inoltrate dai medesimi comuni, all'istruttoria ed all'erogazione dei ristori in favore di soggetti danneggiati.

9. Il comma 1 quater dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 e successive modificazioni è soppresso.

10. Al comma 2 dell'articolo 8-bis della legge regionale n. 1/2014, come modificato dall'articolo 32, comma 1, lettera c), n. 2) della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, le parole “XVII legislatura”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole “XVIII legislatura”.

11. All'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

‘2 bis. Le previsioni di cui al comma 2 non si applicano agli incarichi a titolo gratuito conferiti dal sindaco.’;

b) al comma 5 le parole “nei limiti di cui al comma 2” sono soppresse.

COPIA
NO

12. Al comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale n. 2/2023 le parole "a valere sulle" sono sostituite dalle parole "in sede di riparto delle".

13. Il compenso annuale di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modificazioni, da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori è determinato, nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, rivalutando gli importi rispettivamente di 1.810,00 euro e di 1.550,00 euro, con applicazione dei coefficienti ISTAT per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e quella di entrata in vigore della presente legge. I compensi, come rivalutati, sono comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente.

14. L'articolo 38 della legge regionale n. 2/2023 e successive modificazioni è abrogato.

Art. 16.

Contributi straordinari per interventi di manutenzione, riqualificazione e completamento di opere

1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione e completamento di opere ed infrastrutture pubbliche è autorizzata, per l'esercizio 2023, la spesa complessiva di 4.660 migliaia di euro e, per l'esercizio 2024, la spesa di 1.000 migliaia di euro.

2. Le somme di cui al comma 1 sono attribuite quali contributi straordinari ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

a) al comune di Calatabiano, per la riqualificazione del campo sportivo "Giuseppe Calanna", per l'importo di 100 migliaia di euro;

b) al fine di realizzare interventi di nuova rete di illuminazione e di manutenzione straordinaria degli impianti esistenti, al Comune di Noto per l'importo di 100 migliaia di euro, al comune di Rosolini per l'importo di 150 migliaia di euro e al Comune di Pachino per l'importo di 50 migliaia di euro;

c) al comune di Capri Leone, per interventi di rigenerazione urbana dell'area centrale, per l'importo di 120 migliaia di euro;

d) al comune di Milena, per il rifacimento della sede stradale in conglomerato bituminoso di via Grotte, via Luigi Sturzo e corso dei Mille, per l'importo di 120 migliaia di euro;

e) al comune di Monreale, per interventi di manutenzione straordinaria sugli assi viari in condizioni di dissesto, per l'importo di 300 migliaia di euro;

f) al conservatorio ISSM "Arturo Toscanini" di Ribera, a titolo di compartecipazione al progetto per la realizzazione di un auditorium con aule, per l'importo di 100 migliaia di euro;

COPIA
NO

g) al comune di Montevago, per la ristrutturazione della casa di riposo “La grande Quercia”, per l’importo di 50 migliaia di euro;

h) all’Ente Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, per interventi di rimozione delle barriere fisiche, cognitive ed architettoniche, attraverso il supporto di dispositivi per non vedenti, ipovedenti e soggetti con ridotte capacità uditive, per l’importo di 120 migliaia di euro;

i) al comune di Pantelleria, per interventi finalizzati alla messa in sicurezza ed all’abbattimento delle barriere architettoniche delle vie di accesso al mare, per l’importo di 100 migliaia di euro;

l) al comune di Borgetto, per la rigenerazione e riqualificazione urbana, sociale, culturale e per il decoro urbano delle aree adiacenti al largo Migliore, ricadenti all’interno del quartiere San Nicolò e della Chiesa Madre, via Orologio, per l’importo di 500 migliaia di euro;

m) al comune di Floridia, per interventi di riqualificazione ed adeguamento dei locali della Tenenza dei Carabinieri, per l’importo di 130 migliaia di euro;

n) al comune di Cassaro, per interventi di riqualificazione ed adeguamento dei locali della stazione dei Carabinieri, per l’importo di 120 migliaia di euro;

o) al comune di Vittoria, per il completamento ed il restauro di Palazzo Iacono, per l’importo di 250 migliaia di euro;

p) al comune di Trapani, per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei pozzi di Bresciana, per l’importo di 250 migliaia di euro;

q) al comune di Leonforte, per la sistemazione e l’adeguamento dei locali comunali da adibire a sede del commissariato di pubblica sicurezza, per l’importo di 250 migliaia di euro;

r) al comune di Misterbianco, per gli interventi di messa in sicurezza e restauro della Chiesa di San Nicolò, per l’importo di 400 migliaia di euro;

s) ai comuni promotori di Gruppo di Azione Locale (PSR 2007-2013) di cui al decreto dei dirigenti generali del 16 giugno 2010 dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ed utilmente ammessi nella graduatoria di finanziamento “contributo di quartiere II”, sulla base del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. P/71/05 del 2 marzo 2005, per la realizzazione delle opere previste nell’ambito delle dette programmazioni, per l’importo complessivo di 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024;

t) al comune di Siracusa, per il completamento del parco giochi inclusivo già in fase di progettazione, per l’importo di 100 migliaia di euro;

u) al comune di Mineo, per interventi di manutenzione straordinaria della rete fognaria danneggiata dagli eventi calamitosi del 9 e 10 febbraio 2023, per l’importo di 80 migliaia di euro;

COPIA
NON

v) al comune di Trabia, per il completamento e l'acquisto degli arredi della biblioteca comunale "Ignazio Buttitta", per l'importo di 50 migliaia di euro;

z) al comune di Termini Imerese, per la ristrutturazione dell'impianto sportivo comunale sito in contrada Barratina, per l'importo di 70 migliaia di euro;

aa) all'associazione sportiva dilettantistica Palermo Calcio popolare, per il perseguimento delle finalità statutarie, ivi incluse lo svolgimento di attività didattiche, sportive con finalità di inclusione sociale ed a titolo di concorso alle spese di funzionamento, per l'importo di 50 migliaia di euro;

bb) al comune di Ragusa, per interventi di edilizia pubblica destinati all'emergenza abitativa, per l'importo di 100 migliaia di euro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a complessivi 4.660 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 ed a 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 si provvede:

a) per l'esercizio finanziario 2023, per l'importo di 4.510 migliaia di euro con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203 e per l'importo di 150 migliaia di euro mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni;

b) per l'esercizio finanziario 2024, per l'importo di 1.000 migliaia di euro con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203.

Art. 17.

Contributi straordinari per interventi e programmi di promozione turistica, culturale e sociale

1. Per la realizzazione di interventi e programmi di promozione turistica, culturale e sociale è autorizzata per l'anno 2023 la spesa complessiva di 1.830 migliaia di euro.

2. Le somme di cui al comma 1 sono attribuite quali contributi straordinari ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

a) per interventi di promozione turistica al comune di Acireale, per l'importo di 90 migliaia di euro, ed al comune di Acicatena, per l'importo di 30 migliaia di euro;

b) per la realizzazione di attività culturali, di promozione turistica e delle eccellenze del territorio, alla Fondazione "Teatro Garibaldi" di Modica per l'importo di 100 migliaia di euro;

COPIA
NO

c) per l'organizzazione, la promozione e la realizzazione del programma artistico denominato "Il Mito", alla Fondazione "Teatro Valle dei Templi" per l'importo di 50 migliaia di euro;

d) per lo svolgimento del Palio dei Normanni, al comune di Piazza Armerina per l'importo di 300 migliaia di euro, di cui 90 migliaia per l'allestimento ed adeguamento dell'arena, 30 migliaia per gli addobbi dei quartieri storici e 30 migliaia per i festeggiamenti in onore della patrona Maria SS. delle Vittorie;

e) per la realizzazione della rassegna cinematografica "Cinema City", all'associazione culturale "Wilder" di Palermo, per l'importo di 30 migliaia di euro;

f) per l'organizzazione di eventi culturali legati alle celebrazioni del centenario della fondazione, al Comune di Torregrotta per l'importo di 50 migliaia di euro;

g) per la realizzazione di iniziative culturali, artistiche e musicali legate alla memoria di Norman Zarcone, all'associazione "Norman Zarcone Rock Orchestra" ("Ennezeta") per l'importo di 50 migliaia di euro;

h) per l'acquisto di un ecografo multifunzionale e la realizzazione di un corso di formazione di primo soccorso, alla Casa della salute "Danilo Dolci" Onlus di Santa Margherita di Belice, per l'importo di 50 migliaia di euro;

i) per l'acquisto di un automezzo per il trasporto di pazienti oncologici, all'associazione "Solide Ali" Onlus di Cammarata, per l'importo di 30 migliaia di euro;

l) per la realizzazione di interventi di promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità, al consorzio "Arancia di Ribera DOP", per l'importo di 100 migliaia di euro;

m) per il perseguimento delle finalità statutarie ed a titolo di concorso alle spese di funzionamento, alla Fondazione "Gal Hassin – Centro internazionale per scienze astronomiche di Isnello", per l'importo di 250 migliaia di euro;

n) al comune di Misterbianco per la realizzazione dell'evento "Didacta 2023", per l'importo di 130 migliaia di euro;

o) al comune di Palermo per la realizzazione dell'evento "Dominate The Water", per l'importo di 150 migliaia di euro;

p) al centro studi "Paolo e Rita Borsellino" di Palermo, per il perseguimento delle finalità istitutive, per l'importo di 50 migliaia di euro;

q) al comune di Licata, un contributo di 70 migliaia di euro di cui 20 migliaia di euro da destinare alla costituzione della Fondazione "Rosa Balistreri" e 50 migliaia di euro da destinare all'organizzazione del grande evento della canzone folk siciliana;

COPIA
NON

r) al Museo regionale interdisciplinare di Messina un contributo di 100 migliaia di euro per interventi di manutenzione straordinaria della Villa De Pasquale sito nel comune di Messina;

s) all'Associazione USEF un contributo di 100 migliaia di euro per le attività istituzionali;

t) al comune di Militello Val di Catania un contributo di 100 migliaia di euro per la realizzazione di un progetto sperimentale teso a contrastare il disturbo dello spettro autistico dei soggetti fragili e migliorare la loro qualità della vita e delle loro famiglie.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni.

Art. 18.

Incarichi per la caratterizzazione e la bonifica di siti inquinati

1. Per finalità di studio, ricerca, consulenza e per il conferimento di incarichi professionali, a supporto delle attività del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è autorizzata la spesa di 150 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 9, Programma 2).

2. La spesa di cui al comma 1 è prioritariamente impegnata al fine di predisporre i piani di caratterizzazione di siti da bonificare o mettere in sicurezza, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, per conto degli enti locali dell'Isola, dietro formale richiesta.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni.

Art. 19.

Incentivi per la diffusione della produzione energetica da fonti rinnovabili su immobili residenziali

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle comunità energetiche è autorizzato un progetto pilota di comunità energetica rinnovabile (CER) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive modificazioni. Gli im-

COPIA
NO

pianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali saranno realizzati in via sperimentale nel quartiere Nesima di Catania.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione del comma 1.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 650 migliaia di euro (Missione 17, Programma 1).

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni.

Art. 20.

Istituzione del Garante regionale per i diritti e i doveri culturali

1. È istituito, presso la Presidenza della Regione, il Garante regionale per i diritti e i doveri culturali.

2. Il Garante è nominato con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, d'intesa con l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e con l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

3. Il Garante è scelto tra esperti e professionisti di chiara fama, docenti, professori universitari, rappresentanti del mondo accademico o comunque personalità che dispongano di specifiche competenze in ambito culturale.

4. Non possono essere nominati alla carica di Garante i dipendenti in servizio, dirigenti e non, della Regione e di enti, aziende e società partecipate da essa vigilati e controllati. Non possono, altresì, essere nominati i parlamentari in carica del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, dell'Assemblea regionale siciliana. Il divieto è esteso ai candidati non eletti alle elezioni regionali immediatamente precedenti alla nomina, agli assessori regionali, ai sindaci, agli assessori e consiglieri in carica dei comuni siciliani e dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

5. Il Garante per i diritti e doveri culturali svolge le seguenti funzioni:

a) vigila sullo stato di tutela dei diritti culturali nel territorio siciliano ovvero sulla garanzia di accesso al patrimonio culturale e del suo godimento, sul diritto di partecipare alla vita culturale, sul diritto all'istruzione e sugli altri diritti culturali costituzionalmente garantiti;

COPIA
NON

b) esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi regionali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi, regolamentari o di adozione delle buone prassi riguardanti i diritti e doveri culturali, per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela, l'esercizio il godimento;

c) riceve segnalazioni e formula proposte su impulso delle realtà territoriali, organi e rappresentanze sindacali che operano nei settori dell'istruzione, della formazione, dello spettacolo, della musica, dei beni culturali e di tutti gli ambiti connessi ai diritti culturali;

d) contribuisce alla diffusione dei diritti e doveri culturali e promuove iniziative volte alla loro affermazione.

6. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere rinominato una sola volta, esercita il proprio incarico a titolo onorifico e per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 si avvale degli uffici e del personale della Segreteria generale della Presidenza della Regione, nell'ambito delle dotazioni organiche e strumentali esistenti e senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 21.

Albo regionale delle guide vulcanologiche

1. Al fine di assicurare l'offerta turistica e la sicurezza dei percorsi vulcanologici, nelle more della definizione delle procedure di formazione delle guide vulcanologiche il cui termine è previsto nel mese di ottobre 2023, i soggetti che hanno superato le selezioni di cui al decreto dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità n. 14/Gab del 9 giugno 2017 risultati idonei al superamento delle prove sono iscritti, temporaneamente, nell'albo regionale delle guide vulcanologiche sulla base dell'abilitazione già conseguita nel settembre 2018 e possono svolgere la loro attività sino al 30 novembre 2023.

Art. 22.

Procedure di cui al decreto dell'Assessore regionale per la salute n. 1247/2022 del 13 dicembre 2022

1. In considerazione delle contestazioni avanzate da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici rispetto ai decreti ministeriali e decreti legge che hanno disposto l'attivazione della procedura di ripiano, che si sono realizzate tramite la promozione di ricorsi al TAR del Lazio e di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica che, impugnando la normativa statale, ne contestano i profili di legittimità e costituzionalità diretti all'annullamento, le procedure del decreto dell'Assessorato regionale della salute n. 1247/2022 del 13 dicembre 2022, sono sospese sino al 31 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 21 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 23.

Volontariato antincendio

1. Al comma 3 dell'articolo 34 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 36 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

COPIA
NO

“c bis) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco.”.

2. Il Dipartimento regionale della protezione civile promuove, finanzia e coordina il volontariato AIB, contribuendo alla formazione, alle attrezzature, ai mezzi e ai DPI, determina le modalità operative, gli standard formativi ed i requisiti fisico attitudinali necessari e stipula accordi di collaborazione con il Corpo forestale della Regione siciliana, con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con i comuni.

Art. 24.

Potenziamento risorse umane dell'Assessorato regionale della salute per l'attuazione delle misure PNRR

1. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modificazioni, dopo le parole “per la piena attuazione delle misure per il contenimento della spesa sanitaria” sono aggiunte le parole “, nonché per lo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), fino al 31 dicembre 2025” e le parole “numero massimo di 20 unità” sono sostituite dalle parole “numero massimo di 40 unità”.

2. Le unità aggiuntive di personale comandato, anche appartenenti alla qualifica di collaboratore amministrativo, provenienti esclusivamente dalle aziende sanitarie provinciali, dalle aziende ospedaliere e dai policlinici universitari, individuate previo espletamento di atto di interpello interno, non potranno assumere incarichi di direzione di struttura complessa.

3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di euro 294.993,66 e, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024-2025, la spesa di euro 884.981,00, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale (Missione 13, Programma 1, capitolo 412020).

Art. 25.

Rafforzamento servizi di pubblica utilità

1. Il dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, a trasferire la somma di 280.500,00 euro alla società Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a., al fine di rafforzare l'erogazione di servizi di pubblica utilità mediante l'utilizzo del personale individuato a seguito di specifico avviso pubblico di selezione fra i soggetti di cui all'articolo 84 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni (Missione 1, Programma 11).

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

Art. 26.

Interpretazione autentica di disposizioni della legge regionale n. 9/2010

COPIA
NON

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 8, comma 3, e 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modificazioni si interpretano nel senso di seguito indicato:

a) la disposizione di cui all'articolo 2 si interpreta nel senso che alla Regione competono unicamente funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, restando le funzioni di gestione, controllo, vigilanza e verifica in capo agli enti locali ed alle S.R.R.;

b) il comma 3 dell'articolo 8, laddove dispone che "la S.R.R. è tenuta alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione, nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste", si interpreta nel senso di attribuire a detto adempimento solo finalità di aggiornamento, a fini statistici e di *compliance* agli obblighi imposti dallo Stato e dall'Unione europea, dei dati sulla produzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata, senza che ciò possa essere inteso quale interferenza della Regione o della Provincia nella *governance* delle Società di Regolamentazione dei Rifiuti;

c) l'articolo 14 si interpreta nel senso che l'ottemperanza agli obblighi e ai compiti assegnati dall'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, la cui inadempienza giustifica l'esercizio del potere sostitutivo, grava unicamente in capo agli enti locali che compongono le S.R.R., senza che detto potere di commissariamento comporti ingerenza, direzione, vigilanza e/o controllo alcuno, immediato o mediato, della Regione sulle predette società consortili, le quali non costituiscono enti strumentali della Regione.

Art. 27.

Disposizioni per il completamento delle liquidazioni delle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A.

1. Al fine di definire le procedure di liquidazione della società Terme di Sciacca S.p.A. in liquidazione e della società Terme di Acireale S.p.A. in liquidazione è istituito, per l'esercizio finanziario 2023, presso il dipartimento regionale delle finanze e del credito, un fondo con una dotazione di 4.300 migliaia di euro.

2. I progetti finali di liquidazione sono sottoposti al parere della Commissione 'Bilancio' dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2023:

a) quanto a 3.100 migliaia di euro, mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni;

COPIA
NON

b) quanto a 1.200 migliaia di euro con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1023.

Art. 28.

Spese per le gestioni liquidatorie di enti regionali

1. Al fine di definire le procedure di chiusura degli enti regionali posti in liquidazione, il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro è autorizzato a provvedere all'erogazione delle somme utili alla copertura delle spese documentate per il funzionamento delle gestioni liquidatorie, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 250 migliaia di euro (Missione 1, Programma 3), cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

Art. 29.

Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico

1. E' istituito, nella rubrica del dipartimento regionale Autorità di bacino, il "Fondo per la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria contro il dissesto idrogeologico", con una dotazione, per l'esercizio finanziario 2023, di 200 migliaia di euro, per favorire l'efficace avanzamento delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico sul demanio idrico fluviale ed al fine di intensificare gli interventi di messa in sicurezza del territorio, mediante la disponibilità di un parco progetti immediatamente cantierabili (Missione 9, Programma 6).

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, con le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8200.

Art. 30.

Anticipazione per l'acquisto di autobus adibiti al trasporto pubblico locale

1. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a ricorrere all'anticipazione, anche integrale, del prezzo di acquisto di autobus adibiti al trasporto pubblico locale suburbano ed extraurbano agli operatori economici, aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano operanti in Sicilia, beneficiari del contributo erogato a valere sul PON Infrastrutture e Reti 2014/2020, asse VI "Potenziamento della mobilità regionale per la ripresa verde, digitale e resiliente".

2. L'anticipazione di cui al comma 1 può essere erogata solo a seguito di sottoscrizione di apposita garanzia fideiussoria da parte degli operatori economici e di specifico impegno a rispettare i termini imposti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile per la messa in esercizio dei mezzi.

Art. 31.

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13

COPIA
NON

1. Al comma 21 dell'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, dopo le parole "in favore delle edicole" sono aggiunte le parole "e delle agenzie di distribuzione e servizi stampa (codice ATECO 89.99.20)".

Art. 32.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole "e fino a 2.000 migliaia di euro per le agenzie di distribuzione e servizi stampa" sono sostituite dalle parole "e fino a 800 migliaia di euro per le agenzie di distribuzione e servizi stampa (codice ATECO 82.99.20)" e le parole "e per l'importo di 3.000 migliaia di euro per le edicole" sono sostituite dalle parole "e per l'importo di 4.200 migliaia di euro per le edicole (codice ATECO 47.62.10)".

2. La lettera b) del comma 4 bis dell'articolo 10 della legge regionale n. 9/2020 è sostituita dalla seguente:

"b) per le edicole, aventi sede legale o operativa sul territorio regionale, con codice di classificazione ATECO 47.62.10 quale codice di attività primario, si procede alla ripartizione in parti uguali tra tutti gli aventi diritto, entro il limite massimo di 5 migliaia di euro. Le eventuali somme disponibili residue sono suddivise in parti uguali, entro il limite massimo di 5 migliaia di euro, tra i soggetti aventi sede legale o operativa sul territorio regionale, con codice di classificazione ATECO 47.62.10 rientrante tra le attività secondarie. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti 'de minimis'".

Art. 33.

Contributo straordinario al consorzio di bonifica di Agrigento

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire l'erogazione degli emolumenti al personale del consorzio di bonifica di Agrigento, sospesa in forza della procedura di pignoramento presso terzi azionata in esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione n. 4454/2018, inerente al contenzioso tra la società Findema e il consorzio di bonifica di Agrigento, è concesso al medesimo consorzio un contributo straordinario di 3.400 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 16, Programma 1). Il contributo di cui al presente comma è vincolato esclusivamente alla copertura delle spese per il personale dipendente a tempo indeterminato."

Art. 34.

Adeguamento alla normativa dell'Unione europea

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I ed al Capo III del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del

COPIA
NON

14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella GUUE L 327 del 21 dicembre 2022.”.

Art. 35.

Cofinanziamento intervento serbatoio Lentini

1. Per il cofinanziamento dell'intervento di riefficientamento e riqualificazione energetica della centrale di sollevamento del serbatoio Lentini, in località Sigona Grande presso il comune di Lentini, di cui alla delibera CIPESS 15 febbraio 2022, n. 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 621.050,22 euro (Missione 16, Programma 1).

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 36.

Disposizioni finanziarie varie

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 sono incrementate, per l'esercizio finanziario 2023, degli importi di seguito indicati:

Art 118 LR 2/2023, comma	Missione	Programma	Titolo	Amm.ne	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Variazione 2023
c. 3 Tabella 1	5	2	1	3	2	377916	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE WHITAKER	+120.000,00
c. 2 Allegato 1 - Parte B	4	2	1	9	2	372514	SPESE PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE DELLO STATO DI CUI LA REGIONE SI AVVALE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 14.5.1985, N. 246	+ 100.000,00
c. 2 Allegato 1 - Parte B	4	3	2	9	3	772040	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AVENTI CARATTERE DI URGENZA, NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI.	+ 130.000,00
c. 3 Tabella 1	12	1	1	6	2	183834	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TELEFONO ARCOBALENO	+ 200.000,00
c. 2 Allegato 1 - Parte B	7	1	1	13	2	472514	SPESE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO.	+ 1.300.000,00
c. 1 Allegato 1 - Parte A	7	1	1	13	2	473703	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE "ORESTIADI DI GIBELLINA", NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE DALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO DI ALTA CULTURA ORESTIADI". (EX CAP. 47721)	+ 50.000,00

COPIA
NO

c. 3 Tabella 1	16	1	1	10	2	142519	SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI SICILIANI E DI PRIMA TRASFORMAZIONE AGRICOLA. GESTIONE DELLA PROMOZIONE E DELL'IMMAGINE DEGLI STESSI SUI MERCATI DI CONSUMO IN ITALIA ED ALL'ESTERO	+ 1.000.000,00
c. 3 Tabella 1	16	1	1	10	2	143336	CONTRIBUTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE.	+ 100.000,00
c. 2 Allegato 1 - Parte B	14	2	1	2	2	342525	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER LO SVILUPPO DELLA PROPAGANDA DEI PRODOTTI SICILIANI	+ 500.000,00
c. 1 Allegato 1 - Parte A	5	2	1	13	2	377314	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE.	+ 200.000,00
c. 3 Tabella 1	9	6	2	1	11	842073	SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL DEMANIO IDRICO FLUVIALE, ESCLUSI I BACINI MONTANI, INCLUSI INTERVENTI DI CURA E PULIZIA DI FIUMI E TORRENTI	+ 2.000.000,00
c. 3 Tabella 1	18	1	1	5	2	191318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA PER FAR FRONTE ALLE CRITICITA' DEI SISTEMI DI ACQUE REFLUE E DI RACCOLTA RIFIUTI CONNESSE ALL'EMERGENZA MIGRATORIA	+ 300.000,00

2. Per la realizzazione di un intervento di somma urgenza di messa in sicurezza degli stucchi delle volte della navata centrale, dei transetti e dell'abside del duomo di San Giorgio del comune di Modica è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 5, Programma 1, capitolo 776016).

3. Per le finalità di cui al comma 39 dell'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 143308).

4. Per l'esercizio finanziario 2023 è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro quale contributo straordinario in favore della istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Residence Salvatore Bellia – San Luigi Gonzaga – Costanzo Cutore" del comune di Paternò, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità dell'ente (Missione 12, Programma 7).

5. Agli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a complessivi 6.600,00 migliaia di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni.

6. Al fine di ristorare i cittadini e gli esercenti attività d'impresa dei danni subiti a seguito degli eventi metereologici avversi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 616 del 29 dicembre 2022, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 5.000 migliaia di euro (Missione 11, Programma 2). Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile, da adottarsi entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

COPIA
NO

sono individuati i criteri e le modalità per l'erogazione delle somme. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo esercizio finanziario, con le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8200.

7. Per le finalità di cui al comma 66 dell'articolo 26 della legge regionale n. 2/2023 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, l'ulteriore spesa di 670 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, Capitolo 191345). Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo esercizio finanziario, con le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8200.

8. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 118 della legge regionale n. 2/2023 (allegato 1 – parte B), per le finalità di cui alle leggi sotto indicate, sono incrementate degli importi di seguito indicati per il pagamento degli emolumenti del personale in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge:

a) articolo 21 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 (Missione 1, Programma 11, capitolo 212533): 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, 475 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e 450 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025;

b) articolo 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 1, Programma 11, capitolo 216529): 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, 75 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025.

9. Agli oneri di cui al comma 8, pari a 600 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, a 550 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e a 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025, si provvede, per gli esercizi finanziari medesimi, con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1023.

10. Per le finalità di cui all'articolo 78 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 118 della legge regionale n. 2/2023 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, dell'importo di 400 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 146518). Le suddette risorse sono destinate al pagamento degli emolumenti, e adempimenti connessi, del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 e successive modificazioni.

11. Al fine di consentire il proseguimento dei servizi strumentali resi dall'azienda speciale Servizi Città metropolitana Catania e le garanzie occupazionali, è concesso un contributo straordinario alla Città metropolitana di Catania, per l'esercizio finanziario 2023, di 1.000 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione

COPIA
NO

di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 e successive modificazioni.

12. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 118 della legge regionale n. 2/2023 di cui alla Missione 12, Programma 8, capitolo 183796 è ridotta dell'importo di 90.170,60 euro per ciascun anno del triennio 2023-2025.

Art. 37.

Integrazioni all'allegato 13 alla legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3

1. All'allegato n. 13, di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3, sono aggiunti i seguenti capitoli:

Missione	Programma	Capitolo	Descrizione
			Assessorato regionale dell'economia
			Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione
1	10	212017	FONDO DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE ECONOMICA BIENNALE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI REGIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10.
			Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
			Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
1	1	108106	SPESE PER LA CORRESPONSIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE (FO.R.D.) DESTINATO ALLA PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE ASSEGNATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI ED UFFICI GIUDIZI
1	1	212016	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE, IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI, L'UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DEI DIRI
1	10	108154	SPESE PER EMOLUMENTI ARRETRATI DI NATURA CONTRATTUALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE.
1	10	108155	SPESE PER EMOLUMENTI ARRETRATI DI NATURA CONTRATTUALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE.
1	10	108156	SPESE PER EMOLUMENTI ARRETRATI DI NATURA CONTRATTUALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON QUALIFICA DIRIGENZIALE.
1	10	108160	SOMME DA TRASFERIRE AL FONDO DI QUIESCENZA PER IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E DELL'INDENNITA' MENSA.
1	10	108164	ONERI RELATIVI AL TRATTAMENTO DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE NON EROGATI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA.
1	10	108165	SPESE PER LA PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE, IN SERVIZIO PRESSO I DIPARTIMENTI REGIONALI, GLI UFFICI SPECIALI E GLI UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL PRES
1	10	212015	SPESE PER LA CORRESPONSIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE (FO.R.D.) DESTINATO AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE, IN SERVIZIO PRESSO I DIPARTIMENTI REGIONALI, GLI UFFICI SPECIALI E GLI
1	10	212019	FONDO PER IL TRATTAMENTO DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. (EX CAP. 215708)
			Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
			Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana
9	5	150010	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE.
9	5	150011	SPESE PER LA CORRESPONSIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE (FO.R.D.) DESTINATO AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE, IN SERVIZIO IL COMANDO DEL CORPO FORESTALE.
9	5	150018	SPESE PER LA CORRESPONSIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE (FO.R.D.) DESTINATO AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE, IN SERVIZIO IL COMANDO DEL CORPO FORESTALE.
9	5	150026	SPESE PER EMOLUMENTI ARRETRATI DI NATURA CONTRATTUALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE, IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DEL CORPO FORESTALE.
9	5	150027	SPESE PER EMOLUMENTI ARRETRATI DI NATURA CONTRATTUALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE, IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DEL CORPO FORESTALE.

COPIA
NO

Art. 38.

Adeguamento gettoni di presenza dei consiglieri comunali

1. I comuni della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono provvedere, con oneri a loro carico, all'adeguamento degli importi dei gettoni di presenza dei consiglieri di cui alla tabella A del decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, nel rispetto degli equilibri pluriennali di bilancio, nei limiti della variazioni percentuali previste dai singoli enti locali in attuazione del comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, in applicazione dei commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per le indennità di funzione dei sindaci.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 39.

Contributo autotrasportatori isole minori

1. Il dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, ad attivare un contributo agli autotrasportatori calcolato sul differenziale tra il costo effettivamente sostenuto e quello previsto nei listini dei bandi regionali affidati dalla Regione siciliana per il trasporto di ADR infiammabili e merci pericolose (Missione 10, Programma 3).

2. Il contributo di cui al comma 1 si applica alle rotte da e per le isole Eolie, Egadi e Ustica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 800 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 di cui alla Missione 10, Programma 3, capitolo 476520.

Art. 40.

Termine ultimazione programmi di investimento PO FESR Sicilia 2014-2020

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 è sostituito dal seguente:

“1. Il termine per l'ultimazione dei programmi di investimento destinatari di agevolazioni finanziarie pubbliche concesse dall'Amministrazione regionale a favore di imprese ed enti di ricerca pubblici e privati, anche in partenariato, con oneri a carico del Programma operativo FESR SICILIA 2014-2020, è prorogabile, ad istanza di parte, sino alla data del 30 settembre 2023 ove lo stesso termine, ancorché già prorogato, risulti antecedente alla suddetta data, fermo restando che sono escluse, successivamente a tale data, ulteriori eventuali proroghe previste dai singoli avvisi di riferimento.”.

Art. 41.

Finanziamento attività istituzioni scolastiche pubbliche

COPIA
NON

1. Per le finalità di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66 è autorizzata la spesa di 3.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 4, Programma 6, capitolo 373361), cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 (allegato 1 - Parte B) Missione 4, Programma 6, capitolo 373354.

Art. 42.

Autorizzazione di spesa Fondo pensioni

1. La quota per l'anno 2023 dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni è rideterminata nell'importo di 118.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603).

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 59.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203.

Art. 43.

*Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino
"ex PIP emergenza Palermo"*

1. All'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. La selezione di cui al comma 1 è svolta dai competenti servizi per l'impiego della Regione, così come previsto dall'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni. Per lo svolgimento di detta selezione costituisce, a parità di condizioni, titolo di precedenza avere prestato attività presso l'Amministrazione regionale.

1 ter. L'elenco del personale selezionato ai sensi del comma 1 bis è trasmesso dall'ufficio speciale per le liquidazioni presso il dipartimento regionale del bilancio e tesoro alla società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS), con le modalità di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modificazioni.

1 quater. La società SAS provvede all'assunzione dei nominativi indicati nell'elenco di cui al comma 1 ter con contratto di lavoro a tempo parziale anche in deroga ai limiti percentuali previsti per i rapporti a tempo parziale e, comunque, fino ad esaurimento dei soggetti inseriti nell'elenco.”.

Art. 44.

Modifica termine richiesta assegnazione ASU agli enti utilizzatori

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole “è prorogato al 31 ottobre 2020” sono sostituite dalle parole “è prorogato al 31 dicembre 2024”.

Art. 45.

COPIA
NO

Variazioni al bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B", comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 46.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 luglio 2023.

*Assessore regionale
per l'economia*

SCHIFANI

FALCONE

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE



VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2023 - 2025
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Tipo	Tipologia	Categorie	Assessorato	Rubrica	Capitolo	Note	Descrizione	Previsione attuale						Variazione in diminuzione						Variazione in aumento						Risultante		Nomenclatore								
								2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2024	2025	Cassa	Art.	Comma								
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.444.748,24	14.444.748,24	0,00	0,00	14.444.748,24	2	2			
5	200	1	8	2	8241	NI	RIEMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE AUTOSTRADA SICILIANA PER CONSORZIO PER LE ECCEZIONALI DEI PREZZI DEI CARBURANTI E DEI PRODOTTI ENERGETICI IN INVESTIMENTO IN CORSO. IN PARTICOLARE PER LA PROSECUZIONE DEI CANTIERI DI LAVORO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.444.748,24	2	2					
1	100	21	4	3	1203		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	2.510.092.693,00	2.296.000.000,00	2.296.000.000,00	2.510.092.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.000.000,00	16	3					
0	0	0	0	0	0007		IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	191.967.089,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	100	1	4	3	1023		IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	5.397.905.399,00	5.460.905.399,00	5.407.805.399,00	5.597.905.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	1	4	3	8200		TRASFERIMENTO A TITOLO DI COMPENSAZIONE DELLA REGIONALE ENTITA' DI PARTICIPAZIONE (RMP) DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2001, N. 234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATA								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Visto: SCHIFANI

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2023 - 2025
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

Missions	Programma	Titolo	Assessorato	Rubrica	Capitolo	Note	Previsione attuale			Variazione in diminuzione			Variazione in aumento			Risultante			Nomenclatore			
							2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Art.
9	5	2	12	2	842019	B	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1	1
							10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
20	3	1	4	2	215704	B	2.108.691,30	26.527.701,71	184.452.470,71	2.108.691,30	-1.839.657,23	-140.000,00	-1.839.657,23	269.034,07	269.034,07	269.034,07	269.034,07	184.312.470,71	184.312.470,71	184.312.470,71	1	1
							2.108.691,30	26.527.701,71	184.452.470,71	2.108.691,30	-1.839.657,23	-140.000,00	-1.839.657,23	269.034,07	269.034,07	269.034,07	269.034,07	184.312.470,71	184.312.470,71	184.312.470,71	5	1
																					7	1
																					8	2
																					9	-
																					10	-
																					13	-
																					14	-
																					25	2
																					28	2
10	5	3	8	2	284300	N	0,00	0,00	0,00	0,00				14.444.748,24	14.444.748,24	14.444.748,24	0,00	0,00	14.444.748,24	2	1	
							0,00	0,00	0,00	0,00				14.444.748,24	14.444.748,24	14.444.748,24	0,00	0,00	14.444.748,24			
1	11	1	4	2	242523	B	10.709.486,28	10.709.486,28	10.709.486,28	10.709.486,28	-10.709.486,28	0,00	-10.709.486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.709.486,28	10.709.486,28	10.709.486,28	3	1
							10.709.486,28	10.709.486,28	10.709.486,28	10.709.486,28	-10.709.486,28	0,00	-10.709.486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.709.486,28	10.709.486,28	10.709.486,28		
1	3	1	4	2	242523	B	0,00	0,00	0,00	0,00				10.709.486,28	10.709.486,28	10.709.486,28	0,00	0,00	10.709.486,28	3	1	
							0,00	0,00	0,00	0,00				10.709.486,28	10.709.486,28	10.709.486,28	0,00	0,00	10.709.486,28			
1	11	1	4	2	242524	B	704.408,72	704.408,72	704.408,72	704.408,72	-704.408,72	0,00	-704.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	704.408,72	704.408,72	704.408,72	3	1
							704.408,72	704.408,72	704.408,72	704.408,72	-704.408,72	0,00	-704.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	704.408,72	704.408,72	704.408,72		
1	3	1	4	2	242524	B	0,00	0,00	0,00	0,00				704.408,72	704.408,72	704.408,72	0,00	0,00	704.408,72	3	1	
							0,00	0,00	0,00	0,00				704.408,72	704.408,72	704.408,72	0,00	0,00	704.408,72			
1	11	1	4	2	242525	B	3.867.739,89	3.867.739,89	3.867.739,89	3.867.739,89	-3.867.739,89	0,00	-3.867.739,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867.739,89	3.867.739,89	3.867.739,89	3	1
							3.867.739,89	3.867.739,89	3.867.739,89	3.867.739,89	-3.867.739,89	0,00	-3.867.739,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867.739,89	3.867.739,89	3.867.739,89		
1	3	1	4	2	242525	B	0,00	0,00	0,00	0,00				3.867.739,89	3.867.739,89	3.867.739,89	0,00	0,00	3.867.739,89	3	1	
							0,00	0,00	0,00	0,00				3.867.739,89	3.867.739,89	3.867.739,89	0,00	0,00	3.867.739,89			
1	11	1	4	2	344127	B	326.044,42	326.044,42	326.044,42	326.044,42	-326.044,42	0,00	-326.044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	326.044,42	326.044,42	326.044,42	3	1
							326.044,42	326.044,42	326.044,42	326.044,42	-326.044,42	0,00	-326.044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	326.044,42	326.044,42	326.044,42		
1	3	1	4	2	344127	B	0,00	0,00	0,00	0,00				326.044,42	326.044,42	326.044,42	0,00	0,00	326.044,42	3	1	
							0,00	0,00	0,00	0,00				326.044,42	326.044,42	326.044,42	0,00	0,00	326.044,42			
14	2	1	4	2	342524	B	1.366.657,16	1.366.657,16	1.366.657,16	1.366.657,16	-1.366.657,16	0,00	-1.366.657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.657,16	1.366.657,16	1.366.657,16	3	1
							1.366.657,16	1.366.657,16	1.366.657,16	1.366.657,16	-1.366.657,16	0,00	-1.366.657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.657,16	1.366.657,16	1.366.657,16		



Missione	Programma	Titolo	Assessorato	Rubrica	Capitolo	Note	Previsione attuale				Variazione in diminuzione				Variazione in aumento				Risultante		Nomenclatore						
							2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	Art.	Comma			
1	3	1	4	2	34254	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.657,16	0,00	0,00	1.366.657,16	0,00	0,00	0,00	1.366.657,16	3	1				
SONMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEI PAVIMENTI DALLE LINEE FERREE DEL MEDITERRANEO POSTA IN LIQUIDAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE DI SPESA DELLA SEZIONE DI ESERCIZIO PRESSO LA REGIONE SICILIANA SA S.C.P.A. (PARTE CAP. 31382)																											
18	1	1	4	2	314142	B	1.044.025,70	850.000,00	1.044.025,70	0,00	0,00	0,00	-1.044.025,70	0,00	0,00	0,00	1.044.025,70	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	3	1			
SONMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEI PAVIMENTI PRESSO LA REGIONE SICILIANA SA S.C.P.A. (PARTE CAP. 31382)																											
1	3	1	4	2	314142	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.025,70	0,00	0,00	1.044.025,70	0,00	0,00	0,00	1.044.025,70	3	1				
SONMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEI PAVIMENTI PRESSO LA REGIONE SICILIANA SA S.C.P.A. (PARTE CAP. 31382)																											
12	4	1	10	5	153568	E	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	3	2				
SPESA DI PROMOZIONE E PROPAGANDA PER LA PULIZIA, CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI DEI BOSCHI, IN COMPRESA DELLE PER CONFERENZE E CONVEGNI																											
16	1	1	10	5	153568	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	3	2				
SPESA DI PROMOZIONE E PROPAGANDA PER LA PULIZIA, CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI DEI BOSCHI, IN COMPRESA DELLE PER CONFERENZE E CONVEGNI																											
1	2	1	1	2	105701	B	296.112,87	296.112,87	296.112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	296.112,87	0,00	0,00	296.112,87	0,00	0,00	0,00	296.112,87	5	1-2				
CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO STUDI "G. B. VIGORELLI" CON SEDE DOCUMENTAZIONE E SERVIZI DI RICERCA E FORMAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA																											
14	1	1	2	343321	E	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	7	1				
SPESA DOCUMENTAZIONE E NECESSARIE PER LE ATTIVAZIONI DI RICERCA E FORMAZIONE IN LIQUIDAZIONE DEI CONSIGLI ASI																											
5	1	2	3	776159	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8	1				
SPESA PER I SERVIZI DI RISTAURO DEL VILLAGGIO DI BASILE																											
10	5	2	8	2	672175	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	9					
SPESA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E STRADALE SITO IN CASTELVETANO CDA BELICE (MARE AN FINE) BELIMARE (L. 10/05/2012) PER LA MANUTENZIONE E LE OPERAZIONI DI CONSERVAZIONE PATRIMONIO REGIONALE																											
8	1	2	8	2	672524	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10					
SPESA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO DEI TERRENI DI CHIARAMANTE GLEFI																											
1	6	1	8	4	272545	E B	18.034,12	0,00	18.034,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18.034,12	0,00	0,00	18.034,12	0,00	0,00	0,00	18.034,12	12					
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL DEPARTAMENTO REGIONALE TECNICO																											
20	3	1	4	2	212525		2.700.562,43	1.251.188,50	2.700.562,43	0,00	0,00	0,00	-445.202,92	2.700.562,43	-257.000,00	-363.237,04	445.202,92	2.353.595,51	984.185,50	989.762,96	2.353.595,51	12					
FONDO PER PROVVEDERE AI EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESA PER I COMBINATI BENEDI																											
16	2	1	10	4	348123	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	13					
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE BIODIVERSITA' DEL CENTRO SUD OVEST DI MANTOVA (C/O ISTITUTO ZOOPIELATICO UNIVERSITARIO) PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PREVISTE DALLO STATUTO DELLA STESSA FONDAZIONE PRESSO LA REGIONE SICILIANA IN RIGUARDO ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA																											
6	1	1	13	2	473345	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	16	2, lett a)				
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA QUALIFICAZIONE DEL CARPO COMUNALE DI GAYLIMARA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACCANZONO																											
8	1	2	8	2	672525	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	16	2, lett b)				
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CAPRELLO PER LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA																											
8	1	2	12	3	846418	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	16	2, lett c)				
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CAPRELLO PER LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE IN RIFUGIO DI GROTTELLI VALLE DI STURDO E CORRO DEI MILE																											
10	5	2	8	2	672527	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	16	2, lett d)				
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CAPRELLO PER LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE IN RIFUGIO DI GROTTELLI VALLE DI STURDO E CORRO DEI MILE																											

Missione	Programma	Titolo	Assessorato	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Note	Previsione attuale			Variazione in diminuzione			Variazione in aumento			Risultante			Nomenclature			
								2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2024	2025	Art.	Comma
10	5	2	8	2	672528	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEFALCONE PER INTERVENTI SULLI ASSI VARI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	16	2, lett.e)
9	2	2	3	2	776452	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEFALCONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16	2, lett.f)
12	3	2	6	2	862434	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEFALCONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16	2, lett.g)
5	1	2	3	2	776453	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEFALCONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	16	2, lett.h)
12	2	2	6	2	862432	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEFALCONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16	2, lett.i)
8	1	2	12	3	864417	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEFALCONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	16	2, lett.i)
1	2	2	1	2	504454	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEFALCONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	16	2, lett.m)
1	2	2	1	2	504455	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEFALCONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	16	2, lett.n)
5	1	2	3	2	776454	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEFALCONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	16	2, lett.o)
9	4	2	5	2	642467	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEFALCONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	16	2, lett.p)
1	2	2	1	2	504456	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEFALCONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	16	2, lett.q)
5	1	2	3	2	776455	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEFALCONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	16	2, lett.r)
10	1	2	10	5	554342	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEFALCONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	16	2, lett.s)
12	2	2	6	2	862433	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEFALCONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16	2, lett.t)
11	2	2	1	4	516444	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEFALCONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	16	2, lett.u)
5	2	1	3	2	377373	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEFALCONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16	2, lett.v)
6	1	2	13	2	872432	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEFALCONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	16	2, lett.z)



Missione	Programma	Titolo	Assessorato	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Note	Previsione attuale				Variazione in diminuzione				Variazione in aumento				Risultante		Nomenclatura								
								2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024		2025	Cassa	Art.	Comma				
8	1	1	13	2	473763	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "NORMA ZARCONI" PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI IN AREE DISABILI	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16	2, lett.a)		
8	2	2	8	2	67250	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "NORMA ZARCONI" PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI IN AREE DISABILI	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16	2, lett.bb)	
7	1	1	13	2	473347	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "NORMA ZARCONI" PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI IN AREE DISABILI	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	17	2, lett.a)	
7	1	1	13	2	473764	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "NORMA ZARCONI" PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI IN AREE DISABILI	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17	2, lett.b)	
7	1	1	13	2	473765	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "NORMA ZARCONI" PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI IN AREE DISABILI	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17	2, lett.c)	
5	2	1	3	2	37374	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "NORMA ZARCONI" PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI IN AREE DISABILI	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	17	2, lett.d)	
7	1	1	13	2	473766	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "NORMA ZARCONI" PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI IN AREE DISABILI	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17	2, lett.e)	
5	2	1	3	2	37375	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "NORMA ZARCONI" PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI IN AREE DISABILI	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17	2, lett.f)	
7	1	1	13	2	473767	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "NORMA ZARCONI" PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI IN AREE DISABILI	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17	2, lett.g)	
12	5	1	11	2	413744	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "NORMA ZARCONI" PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI IN AREE DISABILI	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17	2, lett.h)	
12	2	2	6	2	683315	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "NORMA ZARCONI" PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI IN AREE DISABILI	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17	2, lett.i)	
16	1	1	10	2	144154	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "NORMA ZARCONI" PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI IN AREE DISABILI	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17	2, lett.l)	
4	2	1	9	2	373748	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "NORMA ZARCONI" PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI IN AREE DISABILI	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	17	2, lett.m)
4	2	1	9	2	373387	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "NORMA ZARCONI" PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI IN AREE DISABILI	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	17	2, lett.n)
6	1	1	13	2	473346	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "NORMA ZARCONI" PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI IN AREE DISABILI	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	17	2, lett.o)
4	2	1	9	2	373750	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "NORMA ZARCONI" PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI IN AREE DISABILI	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17	2, lett.p)
7	1	1	13	2	473348	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "NORMA ZARCONI" PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI IN AREE DISABILI	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	17	2, lett.q)
5	1	2	3	2	776140	NI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "NORMA ZARCONI" PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI IN AREE DISABILI	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17	2, lett.r)

Visto: SCHIFANI

Missione	Programma	Titolo	Assessorato	Rubrica	Capitolo	Nuova Istituzione	Descrizione	Note	Previsione attuale				Variazione in diminuzione				Variazione in aumento				Risultante			Nomenclatore		
									2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	Art.	Comma
4	6	1	9	2	37354		SONDE DESTINATE AI RICORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE IN MATERIA DI DIRITTO TRAFICATO IN TRASFERITO IN ALLOBILOGO SCARICATO - TRAFFICATO IN TRASFERITO IN ALLOBILOGO SCARICATO	B	34.697.177,45	20.855.000,00	20.855.000,00	34.712.177,45	-3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00					31.697.177,45	20.855.000,00	20.855.000,00	31.712.177,45	41	
1	11	3	7	2	511603		SONDE OCCORRENTI PER ISTRUZIONE DEL FONDO DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE INDAGINI CONFERITE IN CARICAMENTO DEL CORPO REGIONALE DEL PERSONALE REGIONALE	B	59.000.000,00	118.000.000,00	118.000.000,00	88.000.000,00				59.000.000,00	0,00	0,00	59.000.000,00	118.000.000,00	118.000.000,00	147.000.000,00	42	1		
9	6	1	11	130003			SPESA PER MISSIONI DEL PERSONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, IL GESTIMENTO DEL CORPO REGIONALE, IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO, IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE, LE ATTIVITÀ DI PROIEZIONE CIVILE		31.762.96	28.000,00	31.762.96	31.762.96				68.237,04	72.000,00	68.237,04	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
9	6	1	11	442519			PREVISIONE DI MAPPE, ALLIQUOTI PER ALTRI STUDI, RIGERIONE INDAGINI, CONSULENZE E PUBBLICAZIONI INFORMATICA, PRESENZA		321.793,96	100.000,00	100.000,00	329.746,84				100.000,00	150.000,00	150.000,00	421.793,96	250.000,00	250.000,00	429.746,84				
9	5	1	12	4	150503		SPESA PER MISSIONI DEL PERSONALE IN PARTI DI CAP. (4253)		140.000,00	140.000,00	166.840,44				70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	140.000,00	140.000,00	236.840,44					
9	5	1	12	4	150007		SPESA PER LA FORMAZIONE DI UN CORPO REGIONALE IN UNIFORME DI RUOLO DEL PERSONALE DELLA REGIONE, COMPRESA LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO STESSO PER LE ATTIVITÀ DI PROIEZIONE CIVILE		392.054,11	200.000,00	200.000,00	392.054,11				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	472.054,11	200.000,00	200.000,00	472.054,11			
1	1	1	8	1	270306		SPESA PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE		20.000,00	20.000,00	29.760,00				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	129.760,00				
1	4	1	4	3	219221		RESTITUZIONI ALLO STATO - ES. ART. 1 COMMA 516, LEGGE 11 DICEMBRE 2016		142.500.000,00	0,00	142.500.000,00				142.500.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00				
20	3	2	4	2	613980		FONDO PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DEI PROGRAMMI OPERATIVI		14.168.875,12	89.414.379,69	59.753.454,86	14.273.411,08				75.069.557,00	0,00	0,00	75.069.557,00	89.238.442,12	89.414.379,69	59.753.454,86	89.342.978,08			
1	4	1	7	2	216012		USUALE E INDENNITÀ DI PRESENZA PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 1, LETTERA A) REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO REGIONALE		198.690,00	179.280,00	179.280,00	198.690,00				90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	288.690,00	179.280,00	179.280,00	288.690,00			
20	1	1	4	2	215744		FONDO DI RISERVA PER LE SPESA OBBLIGATORIE SPENDIBILI DALLA REGIONE		45.670.801,45	49.840.400,00	50.976.966,67	45.673.777,92				192.170,60	90.170,60	90.170,60	192.170,60	45.862.972,05	49.930.570,60	51.067.137,27	45.865.948,52			
1	10	1	7	2	108009		TRAMITE IL FONDO PENSIONI SICILIA REGIONALE		69.000.000,00	69.000.000,00	52.560.475,74	69.000.000,00				20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	89.000.000,00	69.000.000,00	52.560.475,74	88.000.000,00			
20	3	1	4	2	215710		FONDO DI RISERVA PER L'INTEGRAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI CASSA		0,00	0,00	0,00	2.119.841.393,60				-14.501.050,22			-14.501.050,22	0,00	0,00	0,00	2.105.340.343,38			
							TOTALE SPESA					362.230.758,38				287.047.170,60			285.993.407,64	362.230.758,38						

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

Il comma 17 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2022-2024.", così dispone:

"Art. 14.

Ulteriori disposizioni varie.

17. Per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modificazioni, è autorizzata per il triennio 2022-2024 la spesa annua di euro 150.000,00 (Missione 9, Programma 5, capitolo 842009) al fine di far fronte agli obblighi di corresponsione degli indennizzi a proprietari e imprenditori per eventuali e comprovate diminuzioni o cessazioni di reddito conseguenti al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 17 e successive modificazioni e dell'articolo 21 della legge regionale n. 98/1981 e delle disposizioni contenute nei decreti istitutivi dei parchi o nei regolamenti delle riserve."

Note all'art. 2, comma 1:

L'articolo 1 *septies* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.", così dispone:

"Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici.

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6 *bis*, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).

3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con

riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell' articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell' articolo 216, comma 27 *ter*, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all' articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all' articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse. Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”.

L'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in



materia di politiche sociali e di crisi ucraina.”, così dispone:

“Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori.

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113 *bis*, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzi aggiornati entro il 31 luglio 2022

cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

3. Nelle more della determinazione dei prezzi regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzi ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzi rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzo aggiornato.

4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede:

a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle

risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse;

b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 *septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonché dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui all' articolo 1 *septies*, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1 *septies*, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113 *bis*, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse. Sulle istanze presentate ai sensi della presente lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli anche a campione.

5. Per le finalità di cui al comma 4:

a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse stanziata dalla presente lettera per l'anno 2022, nonché dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziata per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023;

b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 *septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021,

n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023.

5 bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km 49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5 ter. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 *septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono, entro il 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato articolo 1 *septies*, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del presente articolo rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6 bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27 *ter*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del

quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6 *quater* del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.

6 ter. Le disposizioni di cui al comma 6 *bis* del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6 *bis*, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento. Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6 *quater* è ammesso fino al 10 per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica.

6 quater. Per le finalità di cui ai commi 6 *bis* e 6 *ter* del presente articolo sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli anche a campione.

6 quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzi di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano l'ultimo prezzo adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzo.

6 *sexies*. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6 *bis* e 6 *ter* del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 *bis* e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. Al Fondo possono altresì accedere, nei termini di cui al terzo periodo:

- a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021;
- b) la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020;
- c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5 *ter*, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.

7 *bis*. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti criteri:

- a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento secondo modalità telematiche e relativo corredo informativo;
- b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche;
- d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le

risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR;

e) determinazione delle modalità di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;

f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione della possibilità di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.

7 ter. Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al comma 7 *bis* può essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al comma 7, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi medesimi, e sono altresì stabilite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.

7 quater. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 *bis* e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo periodo rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.

8. Fino al 31 dicembre 2023, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzi aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo periodo, si applicano, altresì, le previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, il comma 11 *bis* è abrogato.

10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.

12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzi regionali, con riguardo ai prezzi dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo del citato comma 2 del presente articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.

12 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

13. In considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie disponibilità per le finalità di cui al presente articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del triennio 2022-2024 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.”.

Nota all'art. 3, comma 2 e all'art. 14, comma 1:

L'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, per effetto delle modifiche apportate dai commi degli articoli 3 e 14 che si annotano, risulta il seguente:

“Disposizioni finanziarie varie.

1. Al fine di favorire la costruzione, l'ammodernamento, la messa in sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi giochi inclusivi, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 180 migliaia di euro al comune di Siracusa (Missione 12, Programma 2).

2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con decreto un programma regionale unitario per la sperimentazione di progetti nelle scuole dell'infanzia e primarie che prevedono l'utilizzo sperimentale del gioco quale mezzo di prevenzione in materia di disturbi di apprendimento e del neurosviluppo.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definiti i criteri e le modalità di accesso al finanziamento.
4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 270 migliaia di euro (Missione 12, Programma 1).
5. Al fine di far fronte ai danni che le alluvioni dell'ottobre 2021 hanno causato nell'area territoriale di competenza dell'I.R.S.A.P. del comune di Belpasso - Piano Tavola, dichiarato in stato d'emergenza ai sensi della Delib.G.R. n. 443 del 27 ottobre 2021, nonché al fine di sostenere i costi di interventi finalizzati al miglioramento del deflusso delle acque meteoriche sulle strade serventi l'area territoriale suddetta, anche attraverso la pulizia e il ripristino degli elementi del sistema di drenaggio urbano ivi insistenti, è erogato al comune di Belpasso, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 450 migliaia di euro (Missione 11, Programma 2).
6. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 350 migliaia di euro in favore del comune di Palermo per interventi di riqualificazione e rigenerazione del Centro polivalente sito in Largo Gibilmanna nel quartiere Borgonuovo (Missione 6, Programma 1).
7. Al fine di favorire e sostenere la pratica sportiva di persone con disabilità è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, in favore del Comitato italiano paralimpico (CIP) un contributo di 100 migliaia di euro, finalizzato alle spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive (Missione 6, Programma 1).
8. Il contributo di cui al comma 7 è destinato al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai praticanti attività sportiva paralimpica per raggiungere le strutture di allenamento, fino a un limite massimo di 50 euro settimanali per ciascun soggetto.
9. È erogata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 90 migliaia di euro al comune di Messina per la progettazione, la messa in sicurezza, il restauro e la fruizione della casa del Cavaliere Cammarata (Missione 5, Programma 1).
10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9 si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario 2023, della Missione 20, Programma 3, capitolo 212525.
11. È erogata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 360 migliaia di euro al comune di Messina per la progettazione e la collocazione di barriere frangiflutti nella zona compresa tra Ponte Schiavo e Giampilieri (Missione 9, Programma 1).
12. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 450 migliaia di euro al comune di Ragusa per l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile "Ex Standa" sito in via Roma, al fine di ampliare i locali e l'offerta turistica del Museo Archeologico Ibleo ivi adiacente (Missione 5, Programma 2).
13. In occasione dell'ottantesimo anniversario dell'operazione Husky, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia di euro per lo svolgimento di iniziative ed eventi culturali commemorativi nei luoghi e nei territori che sono stati interessati dallo sbarco alleato del 9-10 luglio 1943 (Missione 5, Programma 2).
14. Il comma 73 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"73. La Regione eroga un contributo di euro 300 per l'acquisto di una parrucca, quale presidio necessario al benessere della persona ammalata, in favore delle donne residenti in Sicilia, colpite

della perdita dei capelli in conseguenza di trattamenti chemioterapici o affette da alopecia conseguente ad altre patologie. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute sono stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Per facilitare l'erogazione del contributo è previsto il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni di donne e delle associazioni di volontariato presenti nel territorio regionale che promuovono l'assistenza e il sostegno dei malati oncologici o affetti da alopecia e, nell'ambito delle attività di informazione e sostegno alle donne, siano disponibili a svolgere gli adempimenti necessari per l'inoltro delle istanze. È istituita la Banca dei capelli con la funzione di radicare la cultura della donazione."

15. È destinato un finanziamento di 500 migliaia di euro in favore del comune di Licata per la realizzazione di una zona attrezzata per l'esercizio della pratica sportiva con accesso libero, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

16. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario complessivo di 350 migliaia di euro in favore dei comuni di San Giovanni Gemini, Grotte, Mirabella Imbaccari, Casteltermini e Licata per l'acquisto di scuolabus, mezzi tecnici e mezzi di trasporto per disabili (Missione 18, Programma 1).

17. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 20 migliaia di euro all'associazione Afadi onlus con sede in Palermo per l'acquisto di un mezzo di trasporto per disabili (Missione 12, Programma 2).

18. L'amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla proroga dei contratti in essere del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 2023.

19. La spesa derivante dall'applicazione del comma 18 è quantificata in 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 11, Programma 1).

20. In occasione del cinquantesimo anniversario dell'apertura del Museo Renato Guttuso è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, in favore del comune di Bagheria un contributo straordinario di 135 migliaia di euro per l'organizzazione di eventi culturali in memoria del pittore bagherese e per interventi di manutenzione degli spazi espositivi del museo (Missione 5, Programma 2).

21. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 90 migliaia di euro all'associazione Centro di promozione sociale Giovani Insieme di Barrafranca per la sistemazione dei locali utilizzati per le finalità sociali (Missione 12, Programma 7).

22. Per l'organizzazione, la promozione e la gestione del "Festival delle Filosofie" di Palermo è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 50 migliaia di euro in favore dell'associazione Lympha (Missione 5, Programma 2).

23. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, al comune di Militello in Val di Catania un contributo di 35 migliaia di euro per il Museo di San Nicolò e un contributo di 35 migliaia di euro per il Tesoro di Santa Maria della Stella (Missione 18, Programma 1).

24. Per la riqualificazione della pavimentazione del campo da tennis e del campo di calcio a 7 in erba sintetica degli impianti sportivi di viale Regina Margherita, è erogato, per l'esercizio

finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al comune di Militello in Val di Catania (Missione 6, Programma 1).

25. In attuazione dell'intesa sottoscritta tra il comune di San Fratello, la Regione e l'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Sanfratellano di San Fratello per l'istituzione del libro genealogico della razza sanfratellana, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 60 migliaia di euro all'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Sanfratellano, al fine di favorire la tutela del patrimonio genetico della specie autoctona siciliana (Missione 16, Programma 1).

26. Per la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione della cultura della legalità in memoria di Giovanni Falcone è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia di euro da destinare al comune di Capaci (Missione 12, Programma 4).

27. Per il sostegno all'attività di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell'assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema, svolta nel territorio, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al Banco delle opere di carità di Catania (Missione 12, Programma 4).

28. Al fine di incrementare il flusso turistico e di valorizzare la Festa e Palio dell'Ascensione, iscritta al registro delle eredità immateriali (REI) - Libro delle celebrazioni, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al comune di Floridia (Missione 7, Programma 1).

29. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al comune di Siracusa per la realizzazione di un campo sportivo nel quartiere di Mazzarona (Missione 6, Programma 1).

30. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 400 migliaia di euro al comune di Nizza di Sicilia per i lavori di manutenzione straordinaria e per il riattamento del depuratore consortile (Missione 9, Programma 4).

31. Per l'esercizio finanziario 2023 è erogato un contributo al comune di Santa Lucia del Mela di 65 migliaia di euro per lo svolgimento degli eventi di RespiArte il 3, 4 e 5 agosto 2023 (Missione 7, Programma 1).

32. Per l'esercizio finanziario 2023 è erogato un contributo di 70 migliaia di euro al comune di Gualtieri Sicaminò per il Festival interregionale dei fuochi pirotecnici da svolgersi il 26 e 27 agosto 2023 (Missione 7, Programma 1).

33. Ai fini del rimborso dei costi afferenti al rilascio del permesso di costruire di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, sostenuti per la realizzazione di dehors dagli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 450 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 8, Programma 1).

34. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 33. Il rimborso è stabilito nella misura massima del 70 per cento dei costi sostenuti fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

35. Al fine di concorrere alle spese sostenute dai comuni per la rimozione della cenere vulcanica prodotta dagli eventi parossistici del vulcano Etna negli anni 2021 e 2022 è assegnata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 500 migliaia di euro ai comuni interessati dai suddetti eventi parossistici a valere sulla Missione 11, Programma 2, capitolo 117316.

36. Al fine di adeguare il corrispettivo euro/km del trasporto pubblico locale del comune di Messina a quello riconosciuto alle altre Città metropolitane della Regione, nel rispetto del chilometraggio assentito con il DDG n. 1058/Servizio 1 del 29 novembre 2004 ed al netto dei tagli nel tempo intervenuti, per il triennio 2023-2025 i corrispettivi destinati al medesimo comune ai sensi dell'articolo 27, comma 6 e seguenti, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, sono integrati, rispetto a quanto liquidato per l'anno 2022, dell'importo di 2.000 migliaia di euro, IVA compresa a valere sulla Missione 10, Programma 2, capitolo 476521.

37. Il comma 3 *bis* dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

" 3 *bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2023 si applica la definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 prevista dai commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successive modificazioni."

38. Le maggiori entrate di cui al titolo 1, tipologia 101, capitolo 1218, per effetto delle disposizioni di cui al comma 37 sono valutate in 19.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

39. Per fronteggiare situazioni straordinarie di indigenza di cui alla legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4).

40. All'articolo 2 della legge regionale n. 16/2021, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7 *bis*. È istituito un fondo, con una dotazione per l'anno 2023 di 1.700 migliaia di euro, per far fronte ad interventi straordinari relativi all'acquisto di medicinali del paziente, non forniti dal Servizio sanitario nazionale, spese di vitto, alloggio e trasporto in favore del paziente e/o di un familiare che versano in condizione di particolare disagio socio-economico (Missione 12, Programma 4).

7 *ter*. Al fondo possono accedere i pazienti affetti da patologie gravissime, oncologiche, genetiche e malattie rare, che non ricevono altri contributi o sussidi da enti pubblici.

7 *quater*. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro sono determinati i criteri e le modalità di erogazione e di rendicontazione per il riconoscimento del beneficio."

41. Ai fini dell'applicazione al personale dipendente dell'amministrazione regionale delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, ai sensi del comma 610 del medesimo articolo, la spesa di euro 2.684.180,00, di cui euro 1.073.081,00 relativi all'annualità 2022 ed euro 1.611.099,00 relativi all'annualità 2023, e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, la spesa di euro 1.611.099,00, comprensiva degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Missione 20, Programma 3).

42. Gli importi di cui al comma 41, in applicazione del comma 609 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo da destinare al rinnovo dei contratti del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per il triennio 2022-



2024.

43. Le somme di cui al comma 41 sono accantonate in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3) e con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche missioni, programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate.

44. Ai fini dell'applicazione al personale dipendente dell'amministrazione regionale delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, ai sensi del comma 332 del medesimo articolo 1, la spesa di euro 4.594.457,00, comprensiva degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo n. 446/1997 (Missione 20, Programma 3).

45. L'importo di cui al comma 44, in applicazione del comma 331 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022, concorre a costituire l'importo complessivo massimo da destinare al rinnovo dei contratti del personale dipendente dell'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, per il triennio 2022-2024.

46. Le somme di cui al comma 44 sono accantonate in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3, capitolo N.I.) e con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche missioni, programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate.

47. La quota per l'anno 2023 dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni è rideterminata nell'importo di 59.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603).

48. Al fine di dare attuazione all'accordo di ristrutturazione delle proprie esposizioni debitorie, già omologato con decreto del Tribunale di Catania, ed al conseguente ripristino dell'equilibrio economico e finanziario dell'ente, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 600 migliaia di euro in favore della società MAAS Mercati Agroalimentari Sicilia (Missione 1, Programma 3).

49. Al fine di incrementare i flussi turistici nella Regione, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 70 migliaia di euro al comune di San Pier Niceto per l'organizzazione della XXVI edizione dell'infiorata del Corpus Domini che si svolge nel mese di giugno (Missione 7, Programma 1).

50. Al comma 14 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/2022 le parole "in programma nei mesi di settembre e ottobre 2022" sono soppresse.

51. Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/2022 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, capitolo 473331).

52. Per finanziare il programma di manifestazioni di grande richiamo e intrattenimento turistico denominato Artemusicultura nel comune di Partanna è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 135 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1).



53. Al fine di sostenere la competitività delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità siciliane, anche in considerazione dello svantaggio competitivo connesso alla condizione di insularità, la Regione sostiene con contributi in conto capitale la creazione di piattaforme di e-commerce "business-to-consumer" e "business-to-business" promosse da reti di imprese, distretti del cibo o partenariati promossi da enti pubblici e privati.

54. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentita la competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 53.

55. Gli interventi di cui al comma 53 sono attuati in conformità ed entro i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

56. Per le finalità di cui al comma 53 è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 2023, di 450 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

57. All'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "La Giunta regionale, con apposita delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della" sono sostituite dalle parole "Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentita la";

b) al comma 2 le parole "La Giunta regionale, con la delibera di cui al comma 1," sono sostituite dalle parole "Il decreto di cui al comma 1".

58. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 27/2021 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 500 migliaia euro (Missione 4, Programma 6).

59. Per il triennio 2023-2025 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modificazioni e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzati ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso e protezione civile. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di esenzione di cui al presente comma.

60. Le disposizioni di cui al comma 59 trovano applicazione, con riferimento alle minori entrate stimate per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, nel limite massimo di 3.500 migliaia di euro annui (Titolo 1, tipologia 101 - capitolo 1218).

61. È istituito un Fondo regionale per lo sport finalizzato a promuovere la pratica sportiva per i ragazzi dai 6 ai 16 anni attraverso l'erogazione di appositi voucher da utilizzare per la partecipazione alle attività sportive o ai corsi organizzati da società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive, discipline associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

62. Le modalità di attuazione, la determinazione dei destinatari sulla base delle fasce reddituali e la quantificazione del beneficio economico di cui al comma 61 sono determinate con decreto

dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

63. L'ammontare del Fondo di cui al comma 61 è determinato in 1.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 6, Programma 1).

64. Al fine di perseguire gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale, sociale, scientifico e lo sviluppo dell'attività in materia di istruzione e formazione anche terziaria nel territorio regionale è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 90 migliaia di euro alla Fondazione per gli studi, la ricerca e la solidarietà "Evangelii Gaudium", con sede in Palermo, per garantire il funzionamento e il perseguimento delle attività istituzionali (Missione 4, Programma 6).

65. All'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è abrogato;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In favore dei familiari, residenti in Sicilia, dei cittadini di cui al comma 1, è concesso un contributo una tantum di 90 migliaia di euro per nucleo familiare.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 180 migliaia di euro (Missione 1, Programma 2, capitolo 105716).";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. I benefici previsti dal presente articolo sono estesi anche a coloro i quali sono stati insigniti della Medaglia d'oro al valore civile della Regione siciliana antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge. Non beneficiano del contributo di cui al comma 4 coloro che ne abbiano già beneficiato in precedenza.";

e) i commi 7 e 8 sono abrogati.

66. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere contributi per iniziative di carattere sociale, economico e culturale svolte dagli enti locali nel territorio regionale, anche in collaborazione con associazioni, comitati legalmente riconosciuti, fondazioni nonché altri enti di diritto privato senza scopo di lucro, finalizzate a valorizzare le tradizioni locali, a rafforzare la coesione sociale e lo sviluppo dell'economia locale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 1.300 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

67. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato a concedere contributi per iniziative finalizzate alla tutela e valorizzazione dell'ambiente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

68. Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato a pagare i debiti della "Missione di Speranza e Carità" nei confronti del gruppo Enel per forniture di energia elettrica presso i siti di Palermo della Missione medesima, nella misura massima di euro 300.550,19 secondo quanto previsto dall'accordo stipulato dalla Regione con l'Enel in data 12 gennaio 2023.

69. Per le finalità del comma 68 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di euro 300.550,19 (Missione 12, Programma 4).

70. Per la tutela e la promozione della tradizione culturale della minoranza linguistica arbëreshë in Sicilia, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2).

71. In considerazione del comma 35 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, ai fini del prosieguo dell'iter di accreditamento secondo la norma UNI EN ISO 20387: 2020, del potenziamento dello stoccaggio di agenti patogeni responsabili di zoonosi e di materiale biologico proveniente dai centri di referenza nazionale, della tutela della biodiversità attraverso la conservazione del germoplasma di specie protette e della fornitura di materiale biologico a scopo di ricerca e come centro regionale di stoccaggio di risorse biologiche, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 14, Programma 3, capitolo 417359).

72. Al fine di avviare il procedimento di imposizione del vincolo storico-artistico culturale e di ristrutturazione del sito "Antico Fossato Punico" e dell'area adiacente, situato nel territorio di Marsala, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, a concedere un contributo di 270 migliaia di euro in favore del Parco archeologico Lilibeo-Marsala (Missione 5, Programma 1).

73. Al fine di favorire lo sviluppo economico-turistico del territorio, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo complessivo di 575 migliaia di euro da ripartire quanto a 200 migliaia di euro in favore del comune di Rosolini, quanto a 150 migliaia di euro in favore del comune di Noto, quanto a 100 migliaia di euro in favore del comune di Pachino, quanto a 75 migliaia di euro in favore del comune di Sortino e quanto a 50 migliaia in favore del comune di Augusta (Missione 7, Programma 1).

74. Al fine di favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere un contributo di 500 migliaia di euro da ripartire in parti uguali in favore dei comuni di Petrosino, Misiliscemi, Santa Ninfa, Campobello di Mazara, Calata-fimi Segesta e Monreale per il sostegno ad iniziative turistiche (Missione 7, Programma 1).

75. Per far fronte ai danni causati dagli ultimi incendi boschivi nel comune di Piazza Armerina è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 9, Programma 5, capitolo 150527.

76. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 270 migliaia di euro al comune di Campofranco per i lavori di pavimentazione del secondo tratto della via Vittorio Emanuele, per il completamento del progetto di riqualificazione urbana, nel medesimo comune (Missione 8, Programma 1).

77. Per l'esercizio finanziario 2023 è autorizzata la spesa di 900 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese relative all'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, previsto dalla legge regionale 1 settembre 1998, n. 17 (Missione 18, Programma 1).

78. (comma abrogato).

79. (comma abrogato).

80. (comma abrogato).

81. Al fine di dare piena attuazione al programma di spesa riconducibile alla graduatoria approvata con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana n. 5803 del 6 dicembre 2019, il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a sostenere, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 2.400 migliaia di euro per assicurare la copertura ai 35 progetti relativi alla ristrutturazione dei teatri rimasti privi della

necessaria provvista finanziaria (Missione 5, Programma 2).

82. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 10 migliaia di euro per l'associazione Con.vi.vi l'Autismo APS, con sede in Palermo, per la realizzazione di progetti volti al miglioramento dell'autonomia personale dei soggetti con sindrome dello spettro autistico, al fine di migliorare la loro qualità di vita e quella loro delle famiglie (Missione 12, Programma 2).

83. Per l'esercizio finanziario 2023, è erogato un contributo di 50 migliaia di euro alla C.I.F.-Casa dell'Amicizia ODV con sede a Ravanusa (Missione 12, Programma 2).

84. Per la realizzazione degli interventi socioeducativi ed assistenziali in favore di persone affette da disabilità e/o con condizione patologiche che ne limitano l'autonomia personale è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 25 migliaia di euro all'APS Cuore colorato di Palermo (Missione 12, Programma 2).

85. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, all'associazione Padre Massimiliano Maria Kolbe onlus e alla comunità San Martino di Tours O.D.V. un contributo di 30 migliaia di euro per attività di volontariato (Missione 12, Programma 4).

86. Per le spese di gestione e riparazione degli automezzi e delle attrezzature del Dipartimento regionale della Protezione Civile è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 400 migliaia di euro (Missione 11, Programma 1).

87. Per il sostegno alle attività di protezione civile delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione siciliana mediante la concessione di rimborsi spese e contributi per premi assicurativi, buoni pasto e carburante, adempimenti sanitari, DPI, attrezzature e mezzi, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 900 migliaia di euro (Missione 11, Programma 1).

88. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 300 migliaia di euro alla Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo con sede in Palermo, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, al fine di supportare le attività previste dallo statuto della stessa fondazione, con particolare riguardo alla promozione della transizione ecologica (Missione 16, Programma 1).

89. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'agricoltura siciliana e valorizzare le produzioni tipiche regionali, mediante l'utilizzo di tecnologie scientifiche che sviluppino modelli compatibili con il mantenimento degli equilibri ambientali e della salute pubblica, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia di euro in favore del consorzio di ricerca sul rischio biologico in agricoltura (Missione 16, Programma 1).

90. Per le spese di promozione e propaganda per una più diffusa conoscenza dei valori ecologici, naturalistici e culturali dei boschi, ivi comprese quelle per conferenze e convegni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

91. All'articolo 14 della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 14 le parole "per l'esercizio finanziario 2022" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2023";
- b) al comma 16 le parole "entro un anno dalla concessione dell'anticipazione di cui al comma 15" sono sostituite dalle parole "nell'esercizio finanziario 2024".

Nota all'art. 4, comma 1:

L'articolo 11 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante "Legge di stabilità regionale 2020-2022.", così dispone:

"Fondo perequativo degli enti locali.

1. È istituito presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica il "Fondo perequativo degli enti locali", con una dotazione di 300 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che:

- a) dispongono l'esenzione o la riduzione di tributi locali dovuti da operatori economici, prioritariamente alberghi e strutture ricettive, nonché per le concessioni di suolo pubblico destinate all'esercizio di attività di bar, ristoranti e attività turistiche;
- b) dispongono l'esenzione o la riduzione di tributi locali nonché canoni di utilizzo dovuti da operatori economici, enti e associazioni per l'uso di immobili destinati a sale cinematografiche e teatri pubblici e privati o per l'uso di strutture ed impianti sportivi pubblici e privati;
- c) concedono gratuitamente ai soggetti di cui alla lettera a) un aumento pari al 50 per cento del suolo pubblico al fine di consentire il rispetto delle distanze derivante dalle misure di contenimento dell'emergenza Covid-19.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il periodo in cui le suddette attività risultino sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, altresì, ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che, in relazione agli obblighi e ai criteri contabili del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, con propri provvedimenti dispongono la non applicazione dei canoni di cui all'articolo 1, commi 837 e 838 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le relative società a totale partecipazione pubblica.

5. Salvo quanto previsto dai commi 6, 7 e 8, le risorse del fondo di cui al presente articolo sono ripartite, previa intesa con la Conferenza Regione-Enti locali, in base ai criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Al fine di far fronte agli oneri straordinari e aggiuntivi derivanti dalla emergenza sanitaria Covid-19, una quota pari a 14.000 migliaia di euro delle risorse del fondo di cui al comma 1 è così ripartita:

- a) 2.000 migliaia di euro da destinare ai comuni dichiarati "zona rossa" con ordinanza del Presidente della Regione;
- b) 6.000 migliaia di euro, da destinare a ciascuno dei comuni di Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Trapani, Ragusa, Siracusa, Caltanissetta ed Enna, equamente ripartiti;
- c) 1.000 migliaia di euro da destinare alla compensazione delle minori entrate dei comuni che dispongono l'esenzione per l'anno 2020 dei tributi locali dovuti ai soggetti gestori dei porti hub individuati come strategici dal Piano per la portualità turistica della Regione approvato nel 2006.
- d) 1.500 migliaia di euro ai comuni di Pozzallo, Lampedusa e Porto Empedocle, nella misura di 500 migliaia di euro ciascuno, per far fronte ai maggiori costi per il sistema di accoglienza e per le necessarie misure di quarantena e sicurezza legate all'accoglienza delle persone migranti e alla salute della popolazione;
- e) 1.500 migliaia di euro per i comuni di Siracusa e Campobello di Mazara, nella misura di 750

migliaia di euro ciascuno, per interventi di sanificazione, sicurezza sanitaria ed ogni altra misura necessaria nelle aree delle "tendopoli" di Cassibile e di Campobello di Mazara.

f) 2.000 migliaia di euro per i comuni non capoluoghi di provincia che nel 2019 hanno avuto almeno 500.000 presenze turistiche.

7. Allo scopo di consentire una gestione in ordinario dei rifiuti urbani nella piattaforma di Bellolampo a Palermo in piena sicurezza e scongiurare il verificarsi di soluzioni di continuità e pregiudizi per l'ambiente, è autorizzata per l'anno 2020 la concessione di un contributo straordinario in favore del comune di Palermo, pari a 7.500 migliaia di euro, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, in relazione agli oneri affrontati per la gestione post operativa delle vasche esaurite della relativa piattaforma.

8. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, fino al 5 per cento, è destinata, ai sensi dell'articolo 115 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al ristoro del personale di polizia degli enti locali, Protezione civile e servizi sociali comunali, direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico Covid-19 e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. Tale ristoro, inteso come premio di produttività ed indennità aggiuntiva, è calcolato in base alle ore lavorate in aggiunta al contratto di lavoro e suddiviso tra il personale impegnato nelle attività direttamente connesse a fronteggiare l'emergenza Covid-19. Ciascun ente locale, sulla base delle risorse assegnate proporzionalmente, provvede, nei limiti previsti dall'articolo 63 del decreto legge n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, alla ripartizione delle stesse ai diversi dipendenti in base ai giorni effettivamente svolti per fronteggiare l'emergenza Covid-19.”.

Note all'art. 5, comma 1:

L'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana e della Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-88.”, così dispone:

“Per la partecipazione della Regione siciliana al Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO), con sede in Roma, la Presidenza della Regione è autorizzata ad erogare annualmente allo stesso Centro un contributo, il cui ammontare, a decorrere dall'esercizio finanziario 1987, sarà iscritto in bilancio ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la spesa di lire 150 milioni di cui lire 125,5 milioni per contributi relativi agli esercizi finanziari 1983, 1984 e 1985.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere spese per l'organizzazione e l'attività della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

È abrogato l'art. 12 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36.”.

L'articolo 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, così dispone:

“Rifinanziamento autorizzazioni di spesa.

1. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte A della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, negli importi dallo stesso indicati.
2. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte B della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, negli importi dallo stesso indicati.
3. Le autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 della presente legge sono rideterminate per gli importi indicati nella medesima.”.

Note all'art. 5, comma 2:

Per l'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana e della Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-88.”, vedi nota all'art. 5, comma 1.

L'articolo 38 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”, così dispone:

“ Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria.

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.”.

Nota all'art. 7, comma 1:

L'articolo 32 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

1. Al comma 4 *bis* dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni le parole "urgenti e indifferibili delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI, per le quali sia stato debitamente documentato da parte del Commissario liquidatore il rischio di un grave e imminente pregiudizio" sono sostituite dalle parole "documentate necessarie per il funzionamento delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI" e alla fine del comma sono aggiunte le parole "Per le finalità di cui al periodo precedente è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 500 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2023.”.

Nota all'art. 11, comma 1:

L'articolo 63 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Rifinanziamento misure per recupero centri storici. Censimento e assegnazione degli alloggi.

1. È autorizzata, con limite di impegno decennale, la spesa di 10.000 migliaia di euro, per rifinanziare le misure di cui all'articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni a decorrere dall'esercizio finanziario 2019.

2. Le disposizioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 si applicano a tutti i detentori senza titolo di alloggi di edilizia economica e popolare alla data del 31 dicembre 2017.”.

Note all'art. 12, comma 1:

Per l'articolo 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, vedi nota all'art. 5, comma 1.

Il comma 20 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, così dispone:

“Art. 13

Altre disposizioni varie.

20. Per le occorrenze relative alla manutenzione, assicurazione, acquisto carburante per il parco automobili del Dipartimento regionale tecnico, sono assegnati euro 18.591,88 per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 1, Programma 6).”.

Nota all'art. 13, comma 1:

L'articolo 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9, recante “Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia.”, così dispone:

“Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura.

1. È istituito il fondo di solidarietà regionale della pesca destinato alla concessione di contributi alle imprese di pesca e ai relativi equipaggi e alle imprese dell'acquacoltura, nonché agli operatori della pesca artigianale, ivi incluse le imprese autonome appartenenti alla piccola pesca, colpiti da calamità naturali, avversità meteomarine di carattere eccezionale o di naufragi o in caso di intervento straordinario di salvataggio a mare.

2. È consentito un aiuto fino al 100 per cento per compensare i danni materiali e da mancato reddito, subiti, entro tre anni dalla calamità o da eventi eccezionali, in conformità alla disciplina europea in materia di Aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione Europea - Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2015/C 217/01) e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 1.500 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario medesimo, delle disponibilità della Missione 13, Programma 1, capitolo 413370.

4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea provvede con una procedura di evidenza pubblica.”.

Nota all'art. 14, comma 1:

Per l'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante "Legge di stabilità regionale 2023-2025.", vedi nota all'art. 3, comma 2.

Nota all'art. 15, comma 1:

L'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Fondo unico a gestione separata presso Irfis- FinSicilia S.p.A..

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sicilia, il patrimonio netto dell'IRFIS FinSicilia S.p.A., valido ai fini del patrimonio di vigilanza, è finalizzato nell'ambito delle riserve statutarie della società, anche alla concessione di credito e garanzie, con rischio a carico dell'IRFIS Finsicilia, per il sostegno alle imprese operanti in Sicilia nonché per la realizzazione di investimenti e di infrastrutture nell'Isola. Nell'ambito della propria autonomia gestionale di intermediario finanziario iscritto agli elenchi di cui al Testo Unico Bancario, l'IRFIS determina le linee di intervento, i prodotti e le modalità di concessione dei finanziamenti. Nel suddetto patrimonio netto confluiscono tutte le disponibilità risultanti alla data del 31 dicembre 2015 relative ai fondi a gestione separata, istituiti ai sensi degli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44 e successive modifiche e integrazioni - ivi compresa la quota residua di cui al comma 150 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, dell'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, degli articoli 26 e 43 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 1, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, delle leggi regionali n. 5 e n. 6 del 13 marzo 1975, nonché del fondo di cui all'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26. Tutti i successivi rientri e disponibilità a qualunque titolo di cui alle citate leggi confluiscono, periodicamente, nel patrimonio netto di cui al presente articolo. Al fine di consentire all'IRFIS FinSicilia S.p.A. l'amministrazione e la definizione della gestione unica a stralcio e fino all'esaurimento delle operazioni in essere alla data del 18 maggio 2016 vengono confermati i compensi previsti dalle convenzioni tra la Regione Siciliana e l'IRFIS che regolano le previgenti singole operatività sopra riportate, ridotti del 10 per cento. Per il *sessennio 2021-2026* i rientri netti di cui al presente comma confluiscono nel fondo di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 2014, n. 3 dopo le parole "attività economica" inserire le parole "di mercato".

2 *bis*. Le risorse di cui alla legge 1° febbraio 1965, n. 60, giacenti presso l'IRFIS FinSicilia S.p.A., sono confermate nella titolarità della Regione per le finalità di sostegno al credito ed allo sviluppo delle imprese operanti in Sicilia.

2 *ter*. Le risorse di cui al comma 2 *bis* sono attribuite agli enti abilitati per la gestione dei fondi del

credito agevolato allo scopo di favorire il sostegno al credito per le imprese singole e associate che operano nei settori dell'agricoltura, dell'agroalimentare, del commercio, dell'artigianato, del terziario e del turismo, con priorità alle imprese giovanili e dell'innovazione ed alle startup.”.

Nota all'art. 15, comma 2:

L'articolo 77 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“ Competenze in materia di imprese turistiche.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modificazioni dopo le parole "internazionalizzazione delle imprese" sono aggiunte le parole "ad eccezione di quelle turistiche" e dopo le parole "Aiuti alle imprese" sono aggiunte le parole "ad eccezione di quelle turistiche".

2. Alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 28/1962 e successive modificazioni, dopo le parole "Vigilanza enti di settore." sono aggiunte le parole "Attività promozionali all'estero e internazionalizzazione delle imprese turistiche. Aiuti alle imprese turistiche.".

3. Con decorrenza dal 1° luglio 2021, le competenze relative agli aiuti alle imprese turistiche, le cui procedure di evidenza pubblica per la relativa concessione o le procedure negoziali non risultino avviate alla medesima data, transitano dall'Assessorato regionale delle attività produttive all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.”.

Nota all'art. 15, comma 3:

L'articolo 17 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni relative all'affidamento del servizio e al capitolato generale.

1. I contratti di appalto con i soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il capitolato generale di cui all'articolo 16 prevede idonea fidejussione rilasciata ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, a garanzia dell'eventuale riscossione dell'intero gettito stimato della tariffa integrata ambientale.

3. Le opere per la realizzazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Le predette opere possono essere ubicate anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici comunali, purché distino almeno tre chilometri dal perimetro del centro abitato. *Il limite di cui al presente comma si applica, altresì, ai nuovi impianti e discariche per lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti urbani o speciali, a prescindere dalla classificazione urbanistica delle aree in cui sono ubicati.”.*

Nota all'art. 15, comma 4:

L'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Speciale sostegno economico in favore dei familiari delle vittime della criminalità mafiosa.

1. In favore dei familiari dei cittadini innocenti che rimangono uccisi in seguito ad azioni mafiose e della criminalità organizzata individuati dalla competente autorità, il Presidente della Regione è autorizzato a concedere un contributo di 150 migliaia di euro.

2. L'elargizione di cui alla presente legge è corrisposta secondo il seguente ordine:

- a) coniuge, o convivente more uxorio, superstite e figli se a carico;
- b) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
- c) genitori;
- d) fratelli e sorelle se a carico delle vittime.

3. Fermo restando l'ordine stabilito al comma 2 per le categorie di cui alle diverse lettere, nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

4. Ai familiari delle persone decedute a causa di incidenti stradali determinati da automezzi in servizio di scorta o tutela di soggetti sottoposti a misure di protezione su disposizione dei competenti organi dello Stato si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 3 e 4 della presente legge.

5. Ai componenti degli equipaggi delle vetture di scorta o tutela deceduti a seguito di incidenti stradali avvenuti nell'espletamento del servizio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni ivi previste.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

7. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

8. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

9. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47."

Nota all'art. 15, comma 5:

Il comma 60 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2022-2024.", così dispone:

"Art. 13
Altre disposizioni varie.

60. Al personale di cui all'articolo 3 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 e successive

modificazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.”.

Nota all'art. 15, comma 6:

L'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16, recante “Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Norme in materia di tasse automobilistiche.

1. Il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

1 bis. Non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi effettuata mediante procura speciale a vendere o mediante fattura di vendita, senza l'avvenuta presentazione della formalità della trascrizione del titolo di proprietà al PRA. Costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio, secondo le modalità in tema di regime speciale per i rivenditori di beni usati indicate dal comma 10 dell'articolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 e successive modificazioni.

1 ter. A far data dall'1 gennaio 2024, con riferimento ai veicoli acquistati per la rivendita nei quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, l'avvenuta trascrizione al PRA del titolo di proprietà del veicolo, ai sensi del comma 1 bis, si perfeziona entro il mese successivo alla chiusura dei quadrimestri di cui al quarantacinquesimo comma dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 e successive modificazioni, affinché risultino anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui al quarantacinquesimo ed al quarantaseiesimo comma del suddetto articolo 5 del decreto legge n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 53/1983 e successive modificazioni e non dovranno essere più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi. È comunque dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita, come previsto dal quarantottesimo comma dell'articolo 5 del decreto legge n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 53/1983 e successive modificazioni. Il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e, conseguentemente, il ripristino di tale obbligo in capo all'impresa autorizzata al commercio di veicoli che ha proceduto alla trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi del comma 10 dell'articolo 36 del decreto legge n. 41/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/1995 e successive modificazioni. Nel caso di mancato pagamento del diritto fisso, con la trascrizione al PRA del titolo di proprietà verrà automaticamente aggiornato lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione.

1 quater. Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 bis e 1 ter, al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro i quali, al momento della costituzione del presupposto d'imposizione, risultano essere obbligati al pagamento ai sensi del trentaduesimo comma dell'articolo 5 del decreto legge n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53/1983 e successive modificazioni, o a seguito dell'iscrizione nei registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli nonché i soggetti che immettono sulla pubblica strada i ciclomotori di cui all'articolo 52 del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. Ai soggetti autorizzati o comunque abilitati al commercio di veicoli per la successiva rivendita è consentita la messa in esenzione dei veicoli loro consegnati senza l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, non essendo sorta in capo a loro l'obbligazione tributaria e non essendo, di conseguenza, soggetti legittimati passivi al pagamento. In caso di vendita del veicolo, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa automobilistica fino all'avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà al PRA.

2. (comma abrogato).

2 bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenentario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.”.

Nota all'art. 15, comma 7:

L'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 18, recante “Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Modifiche e abrogazioni di norme.

1. Al comma 5 bis dell'articolo 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, come aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, sono aggiunte le parole "per essere vincolate al ripiano del disavanzo".

2. Al comma 30 dell'articolo 14 della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni sono soppresse le parole "previa intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Assessorato regionale dell'economia" e le parole "Il regolamento" sono sostituite dalle parole "Ferma restando l'abrogazione delle norme regionali incompatibili con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, il regolamento".

3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 16/2022, nella prima tabella riportata nel medesimo comma, gli importi per gli anni 2023 e 2024 di cui alla voce "Art. 17, commi 1 e 2 - rifinanziamenti autorizzazioni di spesa - Allegato 1 Parte A e Parte B", come di seguito riportati:

OGGETTO	2022	2023	2024
Art. 17, commi 1 e 2 - Rifinanziamenti autorizzazioni di spesa - Allegato 1 -Parte A e Parte B	171.368.723,45	23.48.027.822,43	24.223.045.515,92

sono sostituiti dai seguenti:

OGGETTO	2022	2023	2024
Art. 17, commi 1 e 2 -Rifinanziamenti autorizzazioni di spesa - Allegato 1 -Parte A e Parte B	171.368.723,45	48.027.822,43	223.045.515,92

4. All'articolo 30 della legge regionale n. 16/2022 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Ai componenti del Comitato Tecnico di cui al comma 1 non spetta alcun compenso né rimborso spese. Dalle disposizioni del presente articolo non possono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione."

Il Comitato di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 16/2022 è istituito entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale n. 16/2022 le parole "Missione 13" sono sostituite dalle parole "Missione 16".

6. L'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 33 è abrogato.

7. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 16/2022, per le esigenze organizzative connesse ad agevolare le modalità di pagamento, è prorogato con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, entro il limite massimo del *31 ottobre 2023*.

8. All'articolo 28 della legge regionale n. 16/2022, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Per gli importi oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 superiori a 2.000 euro è ammessa la possibilità di richiedere il pagamento entro il termine previsto, senza sanzioni ed interessi, in quattro rate trimestrali. Con decreto del dirigente regionale del dipartimento delle finanze e del credito, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative."."

Nota all'art. 15, commi 8 e 12:

L'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante "Legge di stabilità regionale 2023-2025.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 12 dell'articolo 15 che si annota, risulta il seguente:

"Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

1. Le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 si applicano anche per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

2. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 e successive modificazioni, le parole "l'ulteriore sessennio 2017-2022" sono sostituite dalle parole "l'ulteriore novennio 2017-2025" e le parole "nove esercizi" sono sostituite dalle parole "dodici esercizi".

3. Al comma 17 dell'articolo 8 della legge regionale n. 13/2022, dopo le parole "pari a 1.970 migliaia di euro" sono aggiunte le parole "per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025".

4. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa annua di 850 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, (Missione 18, Programma 1, capitolo 314142).

5. Per l'esercizio finanziario 2023 una quota pari al 2 per cento delle risorse di cui al comma 1

dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni è destinata alla concessione di contributi in favore dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi straordinari di cui alle delibere della Giunta regionale n. 444 del 27 ottobre 2021, n. 455 del 5 novembre 2021 e n. 500 del 25 novembre 2021, al fine di provvedere alla ricostruzione, al ripristino e alla messa in sicurezza degli immobili adibiti a civile abitazione, attività produttive e commerciali e al ristoro dei danni ai mezzi, veicoli e attrezzature a seguito dei predetti eventi calamitosi (Missione 11, Programma 2). Con apposito provvedimento, il Dipartimento regionale della protezione civile trasferisce ai comuni le somme sulla base delle richieste dei medesimi comuni che provvedono all'istruttoria delle singole pratiche e all'erogazione del ristoro in favore dei soggetti danneggiati.

6. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023" e le parole "risorse trasferite per le medesime finalità" sono sostituite dalle parole "relative risorse."

7. Il comma 14 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è abrogato.

8. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 500 migliaia di euro è destinata in favore dei comuni facenti parte dell'Associazione nazionale dei comuni virtuosi e ripartita in base alla popolazione residente.

9. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni in cui ricadono le aree industriali è destinata la somma di 2.000 migliaia di euro da ripartirsi proporzionalmente all'estensione territoriale dell'area industriale del comune competente per territorio.

10. Per ciascun anno del triennio 2023-2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro è destinata ai comuni delle isole minori quale contributo alle spese per il trasporto dei rifiuti via mare e ripartita in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ciascun comune nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191322).

11. Per l'esercizio finanziario 2023 è destinata la somma di 4.000 migliaia di euro, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, in favore dei comuni per le spese relative alle comunità alloggio per disabili psichici (Missione 12, Programma 2, capitolo 183363).

12. Per l'esercizio finanziario 2023, *in sede di riparto delle* assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (FEA Italia) è destinata la somma di 200 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani e Bandiera Lilla da parte della omonima cooperativa sociale è destinata, rispettivamente, la somma di 100 migliaia di euro e di 50 migliaia di euro. La concessione del contributo Bandiera Blu esclude la concessione delle altre tipologie di contributo indicate nel presente comma. I contributi sopra indicati sono ripartiti per il 50 per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e sono destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica. Ai comuni cui nell'anno 2022 è stato conferito il riconoscimento di comune plastic free dall'omonima associazione è ripartita la somma di 63 migliaia di euro.

13. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che nell'anno precedente a quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016, è destinata la somma di 2.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), in considerazione anche del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

14. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 7.000 migliaia di euro è destinata ai comuni per le spese di trasporto degli alunni pendolari e ripartita in proporzione alle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente (Missione 4, Programma 6, capitolo 373372).

15. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, i seguenti contributi straordinari a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni:

- a) 1.400 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modificazioni;
- b) 1.400 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8,9e10 della legge regionale n. 34/1985 e successive modificazioni;
- c) 1.400 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modificazioni;
- d) 1.200 migliaia di euro in favore dei comuni della Valle del Belice per fronteggiare i danni derivanti dalla tromba d'aria del 30 settembre 2022 di cui alle delibere di Giunta n. 550 e n. 551 del 25 novembre 2022.

16. Per l'esercizio finanziario 2023 sono erogati i contributi straordinari di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni nella medesima quantificazione.

17. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, e al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, ai comuni di Antillo, Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Gaggi, Gualtieri Sicaminò, Mandanici, Milazzo, Mongiuffi Melia, Pace del Mela, Pagliara, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva e Torregrotta, è assegnata la somma complessiva di 1.000 migliaia di euro da ripartire in parti uguali.

18. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno eseguito nell'ultimo decennio un numero di ordinanze di demolizioni pari o superiore a cento, aventi ad oggetto immobili insistenti sulla fascia di inedificabilità assoluta di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modificazioni o comunque insistenti in area con vincoli di inedificabilità discendenti da leggi nazionali o regionali o previsti da strumenti di pianificazione territoriale, è destinata la somma di 1.000 migliaia di euro da ripartirsi proporzionalmente al numero di demolizioni eseguite.

19. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 e successive modificazioni, per l'erogazione di un contributo in favore dei comuni da ripartirsi in proporzione alla consistenza della popolazione canina ospitata presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate in rapporto alla densità demografica dei singoli comuni. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la salute per le parti di propria competenza, previo parere della Conferenza Regione - Autonomie Locali, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente comma.

20. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro da ripartire in favore dei comuni con popolazione compresa tra i 25.000 ed i 35.000 abitanti che presentano il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti, con inizio del piano nell'anno 2014 e durata fino all'anno 2023, e che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 14 febbraio 2019, n. 18 subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 243 *ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

21. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è riconosciuto un contributo straordinario di 500 migliaia di euro in favore del comune di Comiso al fine di completare le opere relative al progetto per l'attività cargo dell'aeroporto di Comiso (Missione 10, Programma 4, capitolo 273310). Il contributo è erogato proporzionalmente a seguito delle rendicontazioni degli stati di avanzamento dei lavori.

22. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni le parole "a seguito dell'avvenuta rendicontazione" sono sostituite dalle parole "a seguito delle rendicontazioni degli stati di avanzamento dei lavori".

23. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro a titolo di contributo per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di piazze ed aree del comune di Misiliscemi, comunque denominate, su cui insistono parchi o attrezzature per giochi comunali per bambini al fine di favorirne la corretta fruibilità (Missione 6, Programma 1).

24. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro in favore dei comuni appartenenti all'ATS "Promozione e valorizzazione dei Castelli di Sicilia", per i proprietari dei castelli storici.

25. A sostegno ed incentivo delle Unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 550 migliaia di euro quale compartecipazione regionale ai contributi statali per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, cui si fa fronte a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 590410). I predetti contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte delle Unioni di comuni a seguito della delega esclusiva delle medesime funzioni da parte di tutti i comuni aderenti.

26. I contributi regionali e nazionali a sostegno e incentivo delle Unioni di comuni di cui al comma 25 sono destinati anche alla costituzione di nuove Unioni o alla stipula di convenzioni per

l'esercizio associato di funzioni tra comuni.

27. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione - Autonomie Locali, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 25.

28. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2023, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" e quindi sono stati inseriti all'interno dell'associazione nazionale "Borghi più belli d'Italia" è destinata la somma di 500 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla densità demografica e al numero dei comuni. Ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di "Borgo dei Borghi" è destinata la somma di 250 migliaia di euro da ripartirsi in parti uguali. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 70 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e la stessa è destinata all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

29. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzato un contributo straordinario di 500 migliaia di euro in favore del comune di Barcellona Pozzo di Gotto per lavori di ripristino della pavimentazione stradale, della rete idrica e dell'illuminazione (Missione 8, Programma 1).”.

Nota all'art. 15, comma 9:

L'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, recante “Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Contributo in favore dei Gruppi parlamentari per le spese del personale.

1. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, assegna annualmente a ciascun Gruppo parlamentare un contributo per le spese di ciascuna unità di personale individuata e contrattualizzata dallo stesso Gruppo tra i soggetti inseriti nell'elenco di cui al decreto del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana n. 46 del 20 febbraio 2013, così come integrato dal comma 2 dell'articolo 74 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in misura non superiore all'importo di 58.571,44 euro, costo massimo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6 determinato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nella Assemblea plenaria del 19 settembre 2014, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 *bis*.

1 *bis*. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità e i limiti previsti dalle disposizioni del proprio ordinamento interno, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il proprio bilancio e nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro, può integrare l'elenco di cui al comma 1 con i soggetti per i quali sussista, al momento dell'inserimento nell'elenco, almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) titolarità di rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato con Gruppi parlamentari, sia nel corso della legislatura in cui è disposto l'inserimento nell'elenco sia nel corso della legislatura immediatamente precedente;
- b) titolarità di rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato presso le Segreterie particolari dei componenti del Consiglio di Presidenza;
- c) limitatamente alla XVII legislatura, titolarità di rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 8 *ter* in essere alla data del 31 marzo 2021, a condizione che gli stessi soggetti abbiano intrattenuto rapporti di lavoro con i Gruppi parlamentari secondo la disciplina di cui all'articolo 7

previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 32 della legge regionale n. 8/2018.

1 *ter.* L'integrazione di cui al comma 1 *bis* è effettuata in misura pari alle vacanze che si verificano a seguito di cancellazione, per pensionamento o altra causa, di soggetti dell'elenco di cui al decreto del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana del 20 febbraio 2013, n. 46 così come integrato dal comma 2 dell'articolo 74 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni.

1 *quater.* (comma soppresso).”.

Nota all'art. 15, comma 10:

L'articolo 8 *bis* della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, recante “Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Norme in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari.

1. I contributi erogati dall'Assemblea regionale siciliana a favore dei Gruppi parlamentari per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 7, nel rispetto delle previsioni e dei limiti di spesa fissati dalle leggi vigenti e dalle proprie disposizioni interne in materia, sono comprensivi degli oneri contrattuali, previdenziali e fiscali, inclusi gli oneri finanziari diretti e riflessi, ad esclusione di quelli relativi al pagamento dell'IRAP, di cui agli articoli da 1 a 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, cui si fa fronte con le somme del contributo erogato per le spese di funzionamento.

2. L'Assemblea regionale siciliana è autorizzata ad implementare, secondo disposizioni adottate ai sensi del proprio Regolamento interno e senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione, i contributi erogati nella XVIII legislatura a favore dei Gruppi parlamentari sino al soddisfacimento del costo complessivo relativo al 50 per cento dell'IRAP, di cui agli articoli da 1 a 27 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dovuta per la XVIII legislatura per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 7.”.

Nota all'art. 15, comma 11, lett. a) e b):

L'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, recante “Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere a) e b) del comma che si annota, risulta il seguente:

“Incarichi ad esperti.

1. Il sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. L'oggetto e la finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto del conferimento. Il sindaco può altresì conferire, in aggiunta agli incarichi ad esperti di cui al presente comma, l'incarico di portavoce previsto dall'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Gli incarichi di cui al presente comma non possono essere conferiti dal sindaco negli ultimi sei mesi del mandato.

2. Il numero degli incarichi ad esperti di cui al comma 1 non può essere superiore a:

- a) due nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
- b) tre nei comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 250.000 abitanti;
- c) quattro nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

2-bis. Le previsioni di cui al comma 2 non si applicano agli incarichi a titolo gratuito conferiti dal sindaco.

3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, l'atto di conferimento dell'incarico deve essere ampiamente motivato.

4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati.

5. Agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali. Sono, altresì, consentiti conferimenti di incarichi a titolo gratuito, (*parole soppresse*), ove il soggetto individuato accetti espressamente, all'atto del conferimento, la gratuità della prestazione.

6. Ad un medesimo soggetto non possono essere conferiti contemporaneamente più di due incarichi ai sensi del presente articolo. L'incarico di esperto è compatibile con altri incarichi di collaborazione esterna e/o di consulenza, purché gli incarichi non comportino conflitti di interesse.

(Articolo così sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 9 limitatamente alla parte in cui consente il rinnovo dell'incarico oltre il periodo del mandato del Sindaco che l'ha originariamente conferito.)

Nota all'art. 15, comma 12:

Per l'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante "Legge di stabilità regionale 2023-2025.", vedi nota all'art. 15, comma 8.

Note all'art. 15, comma 13:

Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali.", così dispone:

"Art. 9

Revisori dei conti

2. Il presidente ed i componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i dipendenti in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni cui compete la designazione, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni o di cui all'articolo 57 del D.M. 1° febbraio 2001, n. 44 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nel caso in cui l'organo competente alla designazione accerti che nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in possesso dei suddetti requisiti, procede alla designazione di un revisore estraneo all'Amministrazione, purché iscritto nell'apposito registro, privilegiando i dipendenti del Ministero del tesoro. Alle nomine del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche statali e regionali non si applicano le disposizioni in materia di cui alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, nonché l'articolo 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e l'articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6. Ad

uno stesso collegio può essere affidato il riscontro di più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'assegnazione è operata dall'Assessorato competente. Nel caso di mancata designazione o di mancata intesa tra gli enti locali deputati alla designazione medesima, la nomina è autonomamente disposta dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale. I presidenti dei collegi dei revisori dei conti di cui agli articoli 9 e 16 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, per le istituzioni scolastiche di particolare rilievo finanziario o per le quali sussistano specifiche ragioni di maggiore vigilanza e tutela dei principi di legalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa possono essere nominati tra il personale di cui al D.P.R. 27 luglio 1995, n. 388, in possesso dei requisiti di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale 9 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 3 novembre 2000, concernente le procedure per la scelta dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti la cui nomina o designazione è di competenza dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale. Il compenso annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio è determinato, nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, rispettivamente in 1.810 e 1.550 euro comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente.”.

La legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 7 maggio 2001, n. 21.

Note all'art. 16, comma 3, lett. a), e all'art. 17, comma 3:

Il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.”, così dispone:

“Art. 1.

823. Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1 *ter*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.”.

Il comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, così dispone:

“Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome

2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.”

Nota all'art. 18, comma 2:

L'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale.”, così dispone:

“Procedure operative ed amministrative

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

- a) i parametri da sottoporre a controllo;
- b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di una o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.

7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al primo periodo, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi supportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il

progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente, ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

7 bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.

8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto.

9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente. Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.

10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati

in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.

11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.

12. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.

13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

13 *bis*. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4.

13 *ter*. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. E' fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo.”

Note all'art. 18, comma 3:

Per il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.”, vedi nota all'art. 16, comma 3, lett. a).

Per il comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, vedi nota all'art. 16, comma 3, lett. a).

Nota all'art. 19, comma 1:

L'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione



dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.”, così dispone:

“Comunità energetiche rinnovabili.

1. I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

- a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a);
- c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).

2. Le comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;
- b) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di cui alla lettera c), mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- c) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite;
- d) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità;
- e) i membri delle comunità possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II alle condizioni e con le modalità ivi stabilite;
- f) nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, lettera a), la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.”.

Note all'art. 19, comma 4:

Per il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.", vedi nota all'art. 16, comma 3, lett. a).

Per il comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.", vedi nota all'art. 16, comma 3, lett. a).

Nota all'art. 22, comma 1:

L'articolo 21 *quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.", così dispone:

"Efficacia ed esecutività del provvedimento.

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21 *nonies*."

Nota all'art. 23, comma 1:

L'articolo 34 *ter* della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Lotta attiva contro gli incendi boschivi.

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi terrestri ed aerei.
2. Ai fini di cui al comma 1, il servizio antincendi boschivi del Corpo forestale della Regione garantisce e coordina sul territorio regionale le attività aeree di spegnimento, avvalendosi del centro operativo aereo unificato dello Stato e dei mezzi aerei messi a disposizione dal dipartimento regionale delle foreste.
3. Il Corpo forestale della Regione programma la lotta attiva agli incendi boschivi ed assicura il coordinamento antincendio istituendo e gestendo, con una operatività di tipo continuativo, le sale operative unificate permanenti, avvalendosi in aggiunta alle proprie strutture, ai propri mezzi e alle proprie squadre "a terra":
 - a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base ad accordi di programma;
 - b) di risorse, mezzi e personale delle forze armate e delle forze di polizia in caso di riconosciuta ed urgente necessità, richiedendoli all'autorità competente;

c) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma;
c-bis) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco.”.

Nota all'art. 24, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante “Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Misure straordinarie per il pareggio di bilancio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

1. L'Amministrazione regionale è tenuta a conseguire, entro il 31 dicembre 2006, l'equilibrio economico-finanziario nel settore sanitario con la progressiva riduzione dei disavanzi a decorrere dal presente esercizio.

2. Al ripiano dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si provvede annualmente con la legge finanziaria regionale sino al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario previsto al comma 1.

3. Per l'anno 2004 alla copertura del disavanzo dell'assistenza farmaceutica convenzionata regionale derivante dalla necessità di assicurare la continuità assistenziale si provvede con la legge finanziaria regionale, con le modalità fissate dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156 relativamente alla quota a carico del Servizio sanitario nazionale.

4. Per le medesime finalità, per il triennio 2004-2006, l'ammontare degli aggregati economici previsti dall'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni non può superare, relativamente all'assistenza ospedaliera convenzionata ed alla specialistica convenzionata esterna, il tetto di spesa fissato con decreto interassessoriale n. 3787 del 13 luglio 2004.

5. Possono essere rilasciate dagli organi competenti autorizzazioni sanitarie per l'esercizio di nuove strutture ambulatoriali purché in regime di attività libero-professionali. L'autorizzazione non dà diritto ad alcun tipo di accordo contrattuale ex articolo 8 *quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e non costituisce titolo giuridico per l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale.

6. È fatto divieto alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed alle strutture in regime di accreditamento provvisorio ed alle strutture sanitarie in regime di sperimentazione gestionale, nonché alle strutture private che a qualunque titolo hanno rapporti con il servizio sanitario regionale di istituire, sino al 31 dicembre 2006, nuove unità operative complesse, ambulatori e servizi. Possono essere autorizzate nuove unità operative semplici purché non si determini aumento di posti letto né maggiori oneri. Nuove istituzioni di unità complesse possono essere finanziate dai risparmi di spesa conseguiti con la contestuale soppressione di altre unità operative, ambulatori e servizi preesistenti e nel limite massimo del 90% di tali risparmi. Tali nuove strutture possono essere autorizzate previa verifica di compatibilità sull'offerta sanitaria dei servizi e delle strutture esistenti nel bacino di riferimento.

7. (comma abrogato).

8. Al fine di assicurare l'appropriatezza delle prestazioni, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità viene determinata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la percentuale di decurtazione da applicare alla remunerazione dei D.R.G. (Diagnosys Related Group) ad elevato rischio di inappropriatezza, ferma restando la non remunerabilità delle prestazioni inappropriate.

9. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, per il ripiano definitivo dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relativi all'anno 2003 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 460.000 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2, capitolo 413333).

10. Per la piena attuazione delle misure per il contenimento della spesa sanitaria, *nonché per lo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), fino al 31 dicembre 2025*, presso l'Assessorato regionale della sanità può essere disposto il comando di personale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nel *numero massimo di 40 unità*, con specifiche competenze nelle materie trattate dal dipartimento da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento presso cui il personale è comandato. Al personale medico in posizione di comando è fatto divieto di esercitare attività extra di natura professionale. Gli oneri per il trattamento principale sono a carico dell'Amministrazione di destinazione. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41. Al personale comandato di cui al presente comma si può fare ricorso soltanto nel caso in cui sia andato deserto l'atto di interpello da riservare prioritariamente al personale già dipendente.”.

Nota all'art. 25, comma 1:

L'articolo 84 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Rafforzamento servizi di vigilanza e manutenzione stradale.

1. Al fine di elevare gli standard di sicurezza della viabilità siciliana, anche alla luce della emergenza da Covid-19, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato, a seguito di specifico avviso pubblico di selezione che indichi i requisiti richiesti, i posti disponibili e le destinazioni lavorative, a sostenere la spesa di 450 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022, al fine di cofinanziare con l'ANAS il rafforzamento dei servizi di vigilanza e manutenzione stradale tramite il personale del bacino ex Keller (Missione 10, Programma 5).

1 *bis*. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti, su specifica domanda, nell'albo di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni e possono essere assunti presso le società partecipate pubbliche per le finalità e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16.”.

Nota all'art. 26, comma 1, lett. a):

L'articolo 2 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.”, così dispone:

“Competenze della Regione.

1. Nel rispetto delle linee guida e dei criteri generali di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, la Regione esercita le competenze di cui all'articolo 196 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006 anche provvedendo:

- a) alla promozione della gestione integrata dei rifiuti, come complesso delle attività volte a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, nonché ad ottimizzare la raccolta, compresa la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
- b) all'adozione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9;
- c) alla verifica di conformità al piano regionale di gestione dei rifiuti dei piani d'ambito di cui all'articolo 10;
- d) al rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali, nonché dell'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, secondo le disposizioni statali e comunitarie e sulla base di quanto stabilito dal piano regionale di gestione dei rifiuti;
- e) alla predisposizione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, dello schema degli atti previsti per la costituzione delle società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, d'ora in avanti S.R.R., di cui all'articolo 6;
- f) alla determinazione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, dei criteri per la determinazione di idonee misure compensative in favore:
 - 1) dei proprietari degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento, operanti alla data del 31 dicembre 2009, da conferire in disponibilità totale o parziale alle S.R.R., rapportandole all'uso storico dell'impianto, ossia alla quantità dei rifiuti trattati, agli investimenti effettuati per la realizzazione degli impianti medesimi al netto delle risorse pubbliche investite per la realizzazione degli stessi ed ai relativi ammortamenti nonché ai costi di gestione in fase post-operativa;
 - 2) dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento, compresi i comuni limitrofi alle discariche o la cui area urbana sia interessata dal transito di mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti;
- g) all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione all'esercizio delle attività relative ad impianti di recupero e smaltimento rifiuti, previste dagli articoli 208, 210 e 211 del decreto legislativo n. 152/2006;
- h) alla definizione degli standard minimi da inserire nel bando e nel capitolato e all'adozione di uno schema tipo di contratto del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- i) all'elaborazione, approvazione e aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;
- j) alla determinazione degli interventi finanziari necessari per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti che dovranno essere finalizzati alla riduzione della tariffa sostenuta dai cittadini;
- k) alla determinazione degli interventi a favore della realizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 211 del decreto legislativo n. 152/2006;
- l) al monitoraggio, programmazione e controllo in ausilio all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152/2006;
- m) all'adozione, nei casi previsti, degli interventi di controllo sostitutivo;
- n) all'autorizzazione a smaltire, per un periodo limitato, rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori dal territorio provinciale di produzione degli stessi nei casi previsti dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006;
- o) all'attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti non pericolosi come definiti dalla vigente normativa;
- p) all'attivazione, per gli aspetti di propria competenza, dei centri di raccolta nazionale individuati ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152/2006.

2. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità definisce con proprio decreto:

- a) le forme di concertazione e di consultazione, anche mediante la costituzione di un tavolo tecnico istituzionale, allo scopo di garantire la massima diffusione e concertazione non vincolante sulle decisioni in materia di gestione dei rifiuti;
- b) le linee guida in materia di gestione integrata dei rifiuti necessarie all'attuazione della presente legge.

3. Fatta salva ogni diversa previsione espressa, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze di cui all'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, adotta con decreto del dirigente generale tutti i provvedimenti applicativi inerenti alle attribuzioni affidate all'Amministrazione regionale in forza della presente legge. In particolare, con decreto del dirigente generale:

- a) sono rilevati i livelli impositivi applicati nei singoli ambiti territoriali ottimali, al fine di accertare e valutare, per ogni ambito, la congruenza fra l'imposizione tributaria applicata ed i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- b) sono rilevati i livelli applicati della tariffa per lo smaltimento, il trattamento ed il recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché delle misure compensative, sulla base dei criteri di cui alla lettera f) del comma 1, al fine di accertare la congruenza fra i costi dell'impianto e la tariffa determinata;
- c) sono indicati i criteri e gli standard minimi e massimi dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, predisponendo altresì bando, capitolato e contratto di servizio tipo sulla base dei quali hanno luogo le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi, nonché la stipula dei relativi contratti d'appalto."

Nota all'art. 26, comma 1, lett. b):

L'articolo 8 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.", così dispone:

"Funzioni delle società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti.

1. La S.R.R., salvo quanto previsto dal comma 2 *ter* dell'articolo 5, esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15.

2. La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center senza oneri aggiuntivi per la S.R.R.

3. La S.R.R. è tenuta alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste.

4. La S.R.R. attua attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio.

5. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e la gestione degli stessi."

Nota all'art. 26, comma 1, lett. c):

L'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e



bonifica dei siti inquinati.”, così dispone:

“Potere sostitutivo.

1. Qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati, l'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, dispone, previa diffida, la nomina di commissari straordinari, nei seguenti casi:

- a) mancato espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7 o mancata elezione degli organi delle S.R.R., nei termini previsti dalla presente legge;
- b) mancata adozione del piano d'ambito;
- c) mancata approvazione dei bilanci delle S.R.R. nei termini previsti;
- d) mancato espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio e degli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 5.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c), e d), laddove i sindaci ed i presidenti della provincia non diano corso agli adempimenti necessari, previa diffida non inferiore a novanta giorni, si fa luogo alla nomina di un commissario straordinario che li sostituisce nelle funzioni societarie. Il commissario straordinario provvede, nell'esercizio dei relativi poteri, all'adozione della delibera di decadenza dei rappresentanti degli enti locali negli organi della società commissariata ed all'avvio delle consequenziali azioni di responsabilità. Il commissario straordinario assume altresì le funzioni rivestite dai sindaci e dal presidente della provincia nella S.R.R. I commissari straordinari durano in carica sei mesi e possono essere rinnovati, per una volta sola, per un corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo dell'incarico è disposto con decreto dell'assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, adottato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell'incarico, il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi della S.R.R..

3. Costituisce grave violazione di legge da parte degli enti locali interessati:

- a) l'approvazione dei bilanci di previsione in assenza dell'allegato di cui all'articolo 172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento ai bilanci delle S.R.R.;
- b) la violazione degli adempimenti di cui alle lettere da a) a g) dell'articolo 4, comma 2.

4. In presenza delle condizioni di cui al comma 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica dispone, previa diffida non inferiore a novanta giorni, la nomina di commissari straordinari e contestualmente la decadenza degli organi delle amministrazioni interessate ai quali debba ascrivere la violazione. I commissari straordinari durano in carica sei mesi e possono essere rinnovati, per una sola volta, per un corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo dell'incarico è disposto con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adottato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell'incarico, il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi decaduti.

5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), i commissari straordinari sono autorizzati a disporre variazioni di bilancio, nonché rettifiche delle aliquote TARSU o dei valori della TIA, in coerenza allo standard di cui all'articolo 15, comma 4.

6. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, ove a causa delle violazioni di cui al comma 3 o della mancata adozione delle ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, derivino situazioni di rischio per l'igiene e la sanità pubblica accertate da parte dell'autorità sanitaria competente per territorio o per materia, l'intervento sostitutivo può essere disposto con decreto del Presidente della Regione, adottato anche in assenza di previa diffida, su



proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. In questo caso, l'eventuale adeguamento della TARSU o della TIA ha luogo con riferimento alla media delle aliquote applicate dalle amministrazioni comunali comprese negli ambiti territoriali ottimali attualmente costituiti. Il commissariamento comporta la decadenza degli organi degli enti ai quali sia da ascrivere l'omissione, nonché l'avvio della conseguenziale azione di responsabilità amministrativa ed erariale.

7. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario straordinario sono posti a carico dell'ente interessato.”.

Note all'art. 27, comma 3, lett. a):

Per il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.”, vedi nota all'art. 16, comma 3, lett. a).

Per il comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, vedi nota all'art. 16, comma 3, lett. a).

Nota all'art. 31, comma 1:

L'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni varie.

1. Al comune di Pedara è destinata, per l'esercizio finanziario 2022, la somma di 530 migliaia di euro per l'acquisto di aree da adibire ad opere di urbanizzazione primaria.

2. Per l'esercizio finanziario 2022, è erogato un contributo straordinario di 500 migliaia di euro per il completamento e il restauro di Palazzo Iacono sede municipale al comune di Vittoria.

3. L'articolo 60 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 60.

Fondo di solidarietà vittime di richieste estorsive

1. Per le finalità attribuite dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni, dall'articolo 111 comma 3 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni, ai soggetti iscritti all'apposito elenco di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge n. 108/1996 e successive modificazioni, operanti a Palermo, è destinata la somma di 300 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2022, a valere sulla Missione 12, Programma 4, capitolo 183717.”.

4. Per l'esercizio finanziario 2022, è erogato un contributo straordinario pari a 470 migliaia di euro per il recupero del campo sportivo in località Scavuzzo nel comune di Realmonte (AG).

5. Alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del riconoscimento esse sono tenute a dimostrare la loro effettiva azione da almeno un anno e un numero d'iscritti non inferiore allo 0,3 per mille della popolazione residente in Sicilia.”;

b) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

"6 bis.

Sportelli del consumatore

1. La Regione promuove la creazione di una rete di sportelli sul territorio gestiti, anche in forma associata, dalle associazioni riconosciute per fornire al cittadino informazioni, consulenza ed assistenza su temi attinenti la tutela dei consumatori e degli utenti. Dalle disposizioni del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione."

6. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modificazioni dopo le parole "Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito." sono aggiunte le parole "Le funzioni del Presidente della società sono svolte secondo quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni. Il consiglio di amministrazione della società, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la misura del compenso nel rispetto dei limiti della normativa vigente e con oneri a carico dei rispettivi bilanci."

7. La Regione, al fine di assicurare supporto tecnico-scientifico alla definizione delle politiche regionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, istituisce l'Osservatorio regionale sui Cambiamenti Climatici e ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e l'allocazione organizzativa.

8. In particolare l'Osservatorio di cui al comma 7, quale organo consultivo di natura tecnico-scientifica, svolge i seguenti compiti e funzioni:

- a) esprime pareri sui piani regionali settoriali e intersettoriali relativamente agli aspetti di compatibilità climatica;
- b) fornisce supporto tecnico-scientifico in ordine alla Strategia regionale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) effettua valutazioni preventive sui quantitativi di emissioni climalteranti indotti dalla pianificazione regionale;
- d) valuta attraverso indicatori specifici i fattori di rischio climatico per il territorio regionale e monitora l'efficacia delle politiche regionali di mitigazione e adattamento;
- e) valuta lo stato di avanzamento delle azioni di adattamento nei diversi settori di intervento e la loro integrazione in piani di adattamento locali e/o altre pianificazioni esistenti;
- f) detiene la contabilità delle emissioni climalteranti regionali, attraverso il ricorso al sistema statistico nazionale ed europeo ovvero tramite il supporto degli istituti di ricerca operanti nel settore;
- g) produce la reportistica relativa agli impatti socio-economici e ambientali dei cambiamenti climatici su scala regionale;
- h) propone campagne informative presso i cittadini e gli stakeholder sulle tematiche specifiche.

9. L'Osservatorio di cui al comma 7 è composto da sette esperti, di cui uno in rappresentanza delle Università Siciliane, uno in rappresentanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), uno in rappresentanza dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), uno in rappresentanza dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), uno in rappresentanza dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia), uno in rappresentanza delle associazioni ambientaliste siciliane e uno in rappresentanza della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

10. I componenti dell'Osservatorio di cui al comma 7 sono nominati con provvedimento della Giunta, previo parere delle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana, e restano in carica per cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo consecutivo del mandato. L'incarico di componente dell'Osservatorio è svolto a titolo gratuito e, in ogni caso, senza oneri a

carico del bilancio regionale.

11. All'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 *bis*. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica anche per la regolarizzazione di concessioni edilizie rilasciate in assenza di autorizzazione paesaggistica, sempre che le relative istanze di concessione siano state presentate al comune di competenza prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto istitutivo del vincolo di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni." (La Corte Costituzionale, con sentenza n. 147 del 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.)

12. Ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dell'Istituto dei Ciechi opere riunite "I. Florio - F. ed A. Salamone" di Palermo, di cui all'articolo 34, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni.

13. Al fine di proseguire il processo di risanamento finanziario già in atto del Centro regionale Helen Keller - Scuola Cani guida per Ciechi di Messina, sono prorogati fino al 31 dicembre 2023 i termini e gli effetti dell'articolo 3, commi 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24.

14. All'articolo 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 *bis*. Nelle more dell'insediamento del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, il Sindaco metropolitano ed il presidente del libero Consorzio comunale sono competenti ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni."

15. È fatto divieto, fino al 31 dicembre 2022, di procedere a nuove assunzioni, promozioni e modifiche della pianta organica in Società partecipate, all'Irfis-Finsicilia S.p.A. ed in enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione. Il suddetto divieto non si applica ai procedimenti di reclutamento già avviati alla data di approvazione della presente legge. Gli atti posti in essere in contrasto con quanto previsto dal presente comma sono nulli. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle strutture del Servizio sanitario regionale e all'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia per le finalità di cui al comma 58 dell'articolo 13 ed ai Consorzi di bonifica della Sicilia per le finalità di cui all'articolo 60 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni.

16. È fatto divieto al Presidente, alla Giunta, agli Assessori della Regione nonché alle società partecipate ed agli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione di conferire, fino al 31 dicembre 2022, incarichi di consulenza e/o di assistenza tecnica.

17. È fatto divieto alla Regione, fino al 31 dicembre 2022, di esercitare il servizio di accertamento e riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali, il servizio di supporto alla gestione ordinaria e ricerca dell'evasione e dell'elusione di tributi di interesse degli enti locali, anche nel caso di adesione volontaria del singolo ente locale. Per l'effetto, le procedure di affidamento dei servizi di cui al presente comma sono sospese.

18. Le procedure di cui all'articolo 21 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 sono sospese fino al 31 dicembre 2022.

19. Al fine di garantire la continuità amministrativa i commissari nominati ai sensi dell'articolo 3-bis della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale

18 marzo 2022, n. 3, sono assegnati allo stesso ente o società nel quale hanno esercitato l'incarico prima della cessazione.

20. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17, 18 e 19 si applicano a far data dall'approvazione della presente legge.

21. La misura di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 9/2020 e successive modificazioni prevista in favore delle edicole e delle agenzie di distribuzione e servizi stampa (codice ATECO 89.99.20) è erogata quale contributo straordinario e non è subordinata all'accertamento del requisito del calo di fatturato.

22. All'articolo 39, comma 1, della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 e successive modificazioni dopo le parole "e alle imprese dell'acquacoltura" sono aggiunte le parole ", nonché agli operatori della pesca artigianale, ivi incluse le imprese autonome appartenenti alla piccola pesca".

23. In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, qualora i comuni siano inadempienti rispetto a quanto prescritto dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modificazioni in merito sia all'obbligo di censire il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco che all'obbligo di aggiornarlo annualmente e alle relative procedure di adempimento, la Regione esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni. All'aggiornamento annuale del catasto dei soprassuoli per gli incendi verificatisi nell'annualità precedente, i comuni provvedono entro il 31 luglio di ogni anno.

24. All'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "per estratto" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. In merito alla pubblicazione degli atti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni."

25. All'articolo 12 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, le parole "Presidente della Regione", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole "Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo".

26. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 e successive modificazioni, le parole "non è consentito l'utilizzo di crematori mobili" sono sostituite dalle parole "è possibile, nelle ipotesi di temporanea indisponibilità di impianti crematori fissi, l'utilizzo di crematori mobili all'interno delle aree cimiteriali esistenti o degli ampliamenti delle stesse, che rispondano ai limiti di emissioni gassose nell'aria previste dalla normativa vigente e dal piano di cui al comma 1".

27. Al fine di realizzare una strada che colleghi la strada statale 114 con il villaggio di Santo Stefano Briga in Messina con punti di accesso nei villaggi interclusi, anche al fine di agevolare la via di fuga in caso di eventi calamitosi, l'Ufficio speciale per la progettazione della Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avoca a sé il progetto di riqualificazione ambientale della vallata Santo Stefano nel comune di Messina relativo alla realizzazione di interventi atti alla prevenzione, mitigazione del rischio idraulico e riqualificazione fluviale del torrente Santo Stefano e delle opere per la difesa della fascia costiera a salvaguardia dei centri abitati redatto dall'Ufficio del Genio civile di Messina. Entro 180 giorni dall'avocazione del progetto, l'ufficio speciale per la progettazione della Regione redige la progettazione esecutiva

completa di computo metrico estimativo al fine di rendere l'opera finanziabile e cantierabile.

28. Sono istituiti sul territorio della Regione i distretti del commercio. I comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, propongono l'individuazione dei distretti del commercio all'Assessore regionale per le attività produttive che li approva con proprio provvedimento, a seguito di relativa istruttoria. I distretti del commercio di cui al presente comma possono essere individuati nei centri storici e aree urbane a forte vocazione commerciale o in aree degradate potenzialmente vocate all'attività commerciale. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari dei distretti del commercio, la Regione promuove politiche di sviluppo ed innovazione delle attività commerciali, anche attraverso la previsione di forme di sostegno economico al commercio e per la realizzazione di infrastrutture di arredo urbano.

29. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze dei minori e combattere efficacemente il disagio giovanile e la dispersione scolastica, è istituito un tavolo tecnico per la tutela dei diritti dei minori, presso il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

30. Il tavolo di cui al comma 29 è composto da:

- a) un rappresentante designato dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;
- b) un rappresentante designato dall'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale;
- c) un rappresentante designato dall'Assessorato regionale della salute;
- d) dal direttore dell'Osservatorio di area per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica;
- e) dall'Autorità Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
- f) dal Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana o da un suo delegato;
- g) da un rappresentante degli assistenti sociali, designato dal CROAS - Sicilia.

31. Al fine di coordinare le azioni volte al contenimento della dispersione scolastica e del disagio giovanile, il Tavolo tecnico è consultato prima della stesura di progetti realizzati anche con fondi extraregionali da parte dei competenti assessorati e ciò al fine di realizzare azioni mirate in sinergia sul territorio regionale. I componenti del tavolo tecnico, che si riunisce almeno due volte l'anno, svolgono i loro compiti a titolo gratuito e senza rimborso spese.

32. Alla legge regionale 13 aprile 2022, n. 7, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7 bis.

Commissione tecnica regionale per i cammini

1. Per l'attuazione della presente legge è istituita presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la Commissione tecnica regionale per i cammini, composta da:

- a) il dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo o suo delegato;
- b) il dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana o suo delegato;
- c) il dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale o suo delegato;
- e) un componente tecnico esperto in materia di cammini designato dall'Associazione nazionale dei Comuni Siciliani - Anci Sicilia;
- f) tre componenti con comprovata esperienza in materia di cammini e di turismo sostenibile, di cui almeno uno con competenza specifica in materia di accessibilità.

2. Alla Commissione tecnica è assegnato il compito di:

- a) supportare l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo nell'individuazione di obiettivi di sviluppo e linee di intervento per la valorizzazione dei cammini;
- b) valutare le richieste di iscrizione all'atlante regionale dei cammini;

c) elaborare buone pratiche per consentire la fruibilità dei cammini, con particolare riguardo alle persone con disabilità;

d) raccogliere e inoltrare agli uffici competenti segnalazioni degli utenti dei cammini e degli enti gestori in ordine ad ogni criticità riscontrata in materia di sicurezza, salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale interessato dai cammini, sollecitandone la risoluzione.

3. Le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite dalla stessa con proprio regolamento interno.

4. La partecipazione alla Commissione tecnica è a titolo onorifico e i componenti non hanno diritto ad alcuna indennità o rimborso spese.

5. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sono nominati i componenti della Commissione di cui al presente articolo."

33. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo di 400 migliaia di euro al Parco Archeologico di Kamarina e Cava D'Ispica per la musealizzazione degli ex spazi minerari di Castelluccio e della Tabuna e per la messa in sicurezza e l'agibilità del corpo di fabbrica sito in Scicli denominato "Casina Rossa" e in quelli ad essa annessi.

34. È erogato, per l'esercizio finanziario 2022, al comune di Termini Imerese un contributo straordinario di 550 migliaia di euro per la progettazione e la riqualificazione dello stadio comunale "Crisone".

35. È assegnato, per l'esercizio finanziario 2022, al comune di Favara un contributo straordinario di 550 migliaia di euro per interventi di messa in sicurezza e la rifunionalizzazione degli edifici storici comunali.

36. È assegnato, per l'esercizio finanziario 2022, al comune di Caltagirone un contributo straordinario di 550 migliaia di euro per interventi di ristrutturazione e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della "Scala Santa Maria del Monte" simbolo della città ed allocata nel suo centro storico Patrimonio dell'UNESCO.

37. Viste le gravi difficoltà economiche in cui versa il Consorzio di Bonifica 5 di Gela è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, lo stanziamento di 550 migliaia di euro a titolo di contributo straordinario.

38. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'erogazione di un contributo straordinario di 100 migliaia di euro al comitato esecutivo regionale Sicilia di Special Olympics Italia finalizzato al sostegno all'attività svolta nel territorio della Regione.

39. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b bis. Enoteca regionale della Sicilia, sede del sud est, presso il comune di Vittoria."

Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2022 un contributo per le spese di avviamento e di gestione dell'attività di Enoteca regionale, determinato in 200 migliaia di euro.

40. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 100 migliaia di euro in favore dell'Università di Palermo al fine di commissionare lo studio di fattibilità per la dismissione del reattore AGN-1 "Costanza".

41. Al fine di favorire e sostenere la pratica sportiva di persone con disabilità l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo eroga, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo per un totale di 100 migliaia di euro, finalizzato alle spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive. Il contributo è rivolto a tutti i praticanti attività sportiva paralimpica e prevede il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere le strutture di allenamento per un massimo di 50 euro settimanali a ciascun soggetto, fino a esaurimento fondi.

42. Al fine di favorire la costruzione, l'ammodernamento, la messa in sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi giochi, strutture sportive e ricreative, di proprietà del comune di Siracusa, è autorizzata la spesa di 350 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022.

43. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, il finanziamento di 50 migliaia di euro a favore del Comune di Siracusa, per l'attività di progettazione finalizzata al reperimento di fondi aventi ad oggetto opere ed interventi idonei ad assicurare la difesa del suolo ed a prevenire e risolvere il dissesto idrogeologico del territorio aretuseo.

44. Per le finalità di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2022, n. 8, per l'esercizio finanziario 2022, è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per il sito archeologico di Campanarazzo, sito nel territorio di Misterbianco.

45. Per l'implementazione dei servizi e delle strutture volte alla fruizione delle spiagge del comune di Messina, da parte delle persone con disabilità, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 500 migliaia di euro.

46. Al fine di implementare il servizio di collegamento tra i comuni e le loro frazioni è istituito per l'anno 2022 un fondo di 200 migliaia di euro da destinare alle aziende pubbliche regionali o ministeriali di trasporto pubblico locale. La ripartizione del fondo è determinata con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.

47. Per tutelare il pontile sbarcatoio sito in Gela tramite la redazione di una perizia è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, il contributo straordinario di 75 migliaia di euro al comune di Gela.

48. Al fine di ristorare le strutture alberghiere dell'isola di Vulcano del comune di Lipari per le perdite subite a far data dall'1 ottobre 2021 per effetto dell'intensificazione delle attività vulcaniche e della chiusura disposta con ordinanza del comune di Lipari del 20 novembre 2021, n. 124 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 200 migliaia di euro. L'Assessorato regionale delle attività produttive stabilisce con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri di ripartizione dei contributi, previa concertazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle strutture presenti sul territorio dell'isola di Vulcano.

49. È assegnata all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la somma di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022, per la realizzazione del museo interdisciplinare regionale di Messina per la realizzazione e l'allestimento di una mostra permanente dedicata agli eventi relativi al sisma del 1908 di cui all'articolo 3 legge regionale 8 aprile 2022, n. 6. Per il mantenimento e la promozione della suddetta mostra è destinata l'ulteriore somma, di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022.

50. Per le finalità della legge regionale 29 luglio 2021, n. 20 e successive modificazioni è autorizzata la spesa per l'esercizio 2022 di 100 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4, capitolo N.I.)

51. Per la realizzazione di parchi inclusivi nel territorio del comune di Messina è concesso, per l'esercizio finanziario 2022, al medesimo comune un contributo di 100 migliaia di euro.

52. Al fine di sostenere le famiglie con almeno un componente in condizione di disabilità gravissima e che già usufruiscono del "Bonus elettrico per disagio fisico", che utilizzino le apparecchiature elettromedicali salvavita individuate nel decreto del Ministero della Salute 13 gennaio 2011, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022. L'Assessorato della salute eroga un contributo nel limite massimo di 1.000 euro una tantum per ciascun componente in condizione di disabilità.

53. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 3 dopo le parole "delle sostanze rilevate." sono aggiunte le parole "Per lo studio e la realizzazione di detto software, è concesso un contributo straordinario in favore dell'A.R.P.A. Sicilia di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022."

54. Al fine di favorire l'accesso alle attività sportive dei cittadini siciliani in condizioni di disabilità, le Aziende sanitarie provinciali della Regione provvedono al rilascio dei certificati medici agonistici di cui al decreto ministeriale 4 marzo 1993 e dei certificati medici per attività sportiva promozionale, con il proprio personale e presso proprie strutture, in favore degli atleti iscritti a Federazioni sportive paralimpiche confederate nel Comitato italiano paralimpico istituito con decreto legislativo del 27 febbraio 2017, n. 43. Per far fronte ai maggiori oneri di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 100 migliaia di euro.

55. È riconosciuto, per l'esercizio finanziario 2022, al comune di Bagheria un contributo pari a 100 migliaia di euro per la realizzazione di un canile comunale.

56. Le Aziende sanitarie provinciali favoriscono e promuovono attività di riabilitazione psichiatrica e psicosociale di assistenza territoriale realizzate attraverso strutture residenziali terapeutico-riabilitative pubbliche di piccole dimensioni, caratterizzate dal modello comunitario di assistenza, il cui scopo sia facilitare percorsi riabilitativi e l'acquisizione dei diritti di cittadinanza. Ai fini di cui al presente comma e in ottemperanza alle disposizioni del decreto assessoriale 17 Giugno 2002, n. 890, dell'accordo della Conferenza unificata del 17 ottobre 2013 e dell'articolo 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate a soddisfare i livelli essenziali di assistenza di cui al citato D.P.C.M. attraverso il modello gestionale sociale delle strutture abitative riabilitative, come previsto dal Piano strategico regionale per la salute mentale, emanato con decreto del 27 aprile 2012 e dal Piano della salute 2011-2013, approvato con D.P.Reg. 18 luglio 2011. Le strutture abitative riabilitative possono ospitare fino a un massimo di otto posti letto, hanno le caratteristiche di civile abitazione e sono inserite in contesti urbani, favorendo l'integrazione dei residenti durante tutte le fasi del processo terapeutico-riabilitativo. L'organizzazione interna delle Strutture garantisce sia gli spazi e i ritmi della normale vita quotidiana sia le specifiche attività sanitarie con spazi dedicati per il personale, per il colloquio e per le riunioni, come previsto dal punto 4-c della parte quarta del decreto assessoriale n. 890/2002.

57. Al fine di promuovere ed incrementare il movimento turistico verso la Regione ed il turismo interno, è consentito alle manifestazioni e agli eventi musicali di grande richiamo turistico, organizzati nelle zone interne del territorio della Regione, di usufruire di contributi per l'organizzazione delle trasferte da e per aeroporti siciliani. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 50 migliaia di euro per l'esercizio 2022.

58. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 13 aprile 2022, n. 8 è aggiunto il seguente:

"Art. 4 *bis*.

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte nei limiti degli stanziamenti del bilancio della Regione, con risorse regionale ed extraregionali. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le opportune variazioni al bilancio della Regione."

59. Per la realizzazione del progetto "Interventi di realizzazione di un'area ludica di playground comunale su arenile Federico II di Svevia - waterfront" è assegnato al comune di Gela un contributo straordinario dell'importo di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022.

60. Al fine di favorire la riqualificazione energetica ed il consolidamento antisismico degli edifici di edilizia residenziale pubblica della Regione, è concesso un contributo in conto capitale di importo massimo di 50 migliaia di euro per ogni appartamento di proprietà privata in condominio con alloggi di proprietà dello IACP di Siracusa per i quali sono in itinere interventi di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica con fondi del Fondo Complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza destinati al Programma denominato "Sicuro, verde e sociale". Ai fini della presente disposizione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 850 migliaia di euro, a valere sulle risorse ex GESCAL.

61. Al libero Consorzio comunale di Ragusa è assegnata per l'anno 2022 la somma di 100 migliaia di euro per la realizzazione di percorsi per l'accesso al mare in favore dei disabili.

62. In coerenza con le strategie e gli obiettivi del piano sanitario regionale, l'Assessore per la salute, per il potenziamento del servizio di breast unit in aree ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modificazioni, assegna all'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, la somma di 400 migliaia di euro per l'esercizio 2022, a valere sulle risorse disponibili del fondo sanitario regionale destinate a finalità di prevenzione.

63. Le agenzie per il lavoro, ai fini dell'accreditamento presso la Regione ai sensi della normativa vigente, per le attività di orientamento e tutoraggio possono avvalersi dei soggetti di cui all'elenco ad esaurimento previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e successive modificazioni.

64. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni è concesso, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo pari a 300 migliaia di euro per i maggiori costi sostenuti dall'IRSAP nel triennio 2019-2021 per la gestione del servizio idrico integrato dell'agglomerato industriale Calderaro di Caltanissetta."

Nota all'art. 32, commi 1 e 2:

L'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante "Legge di stabilità regionale 2020-2022.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

"Interventi a favore degli operatori economici.

1. È istituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A. il "Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito per fare fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o titolari di partita IVA causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19", pari a 150.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extra regionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5. Le istanze relative alle misure di cui al presente articolo sono definite entro venti giorni dalla presentazione con erogazione entro i successivi dieci giorni.

2. Una quota pari al 3 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata in favore delle start up per avvio della produzione di brevetti made in Sicily.

3. I destinatari delle misura di cui al comma 1 sono operatori economici e liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e titolari di partita IVA operanti in Sicilia che rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, per finanziamenti sino a 25 migliaia di euro della durata fino a 6 anni con preammortamento di almeno 24 mesi, garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia. Per ogni finanziamento, resta a carico del fondo un contributo a fondo perduto sino alla concorrenza di 5 migliaia di euro, per il sostegno alle spese di sanificazione ed adeguamento dei luoghi di lavoro e di produzione, nonché le spese per interessi e di commissioni. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, sentita la Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, sono dettate le disposizioni attuative.

4. La misura di cui al comma 1 è destinata, fino a 10.000 migliaia di euro, per finanziamenti in favore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa che producano un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno e che abbiano almeno un collaboratore attivo sul territorio della Regione, *e fino a 800 migliaia di euro per le agenzie di distribuzione e servizi stampa (codice ATECO 82.99.20) che operano nel territorio regionale e per l'importo di 4.200 migliaia di euro per le edicole (codice ATECO 47.62.10)*, con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge, nonché fino a 20.000 migliaia di euro per la concentrazione e la patrimonializzazione dei Consorzi Fidi per le agevolazioni e il supporto alle imprese. Gli interventi di cui al presente comma sono concessi a fondo perduto nei limiti dei regimi di aiuto.

4 bis. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate alle agenzie di distribuzione e servizi stampa ed alle edicole per far fronte alla carenza di liquidità connessa alla crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19 che ha riguardato tutti gli operatori dei predetti settori nonché a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria e sono ripartite come segue:

a) per le agenzie di distribuzione e servizi stampa, con codice di classificazione ATECO 82.99.20 in parti uguali tra tutti i soggetti aventi diritto e comunque entro i seguenti limiti:

1) per le imprese già operanti alla data del 31 dicembre 2018 il finanziamento a fondo perduto non può eccedere l'importo corrispondente ad un terzo del fatturato registrato nel corso dell'esercizio 2019 e comunque entro il limite massimo di 100 migliaia di euro per ciascun soggetto;

2) per le imprese non ancora operanti alla data del 31 dicembre 2018 il finanziamento a fondo perduto non può eccedere l'importo di 30 migliaia euro per ciascun soggetto;

b) *per le edicole, aventi sede legale o operativa sul territorio regionale, con codice di classificazione ATECO 47.62.10 quale codice di attività primario, si procede alla ripartizione in parti uguali tra tutti gli aventi diritto, entro il limite massimo di 5 migliaia di euro. Le eventuali somme disponibili residue sono suddivise in parti uguali, entro il limite massimo di 5 migliaia di euro, tra i soggetti aventi sede legale o operativa sul territorio regionale, con codice di classificazione ATECO 47.62.10 rientrante tra le attività secondarie. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti 'de minimis'.*

5. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A., gestore del fondo, al fine di velocizzare l'iter delle pratiche in attuazione della misura di cui al comma 1, è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti bancari pubblici e privati e con le reti di consorzi fidi riconosciuti dalla Regione, prediligendo gli istituti già convenzionati che adottano modalità innovative ed integralmente digitalizzate dall'istruttoria alla erogazione del finanziamento.

6. Le previsioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle aziende in possesso dei requisiti

previsti, avviate negli anni 2019 e 2020. L'attuazione delle relative misure è adottata con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia.

7. È destinata la somma di 4.000 migliaia di euro quale contributo a fondo perduto da destinare agli artigiani siciliani prioritariamente al fine di adeguare i locali alle disposizioni sanitarie legate all'emergenza Covid-19. Agli oneri del presente comma si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020, secondo il comma 2 dell'articolo 5.

8. È istituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A. il "Fondo Sicilia-Sezione specializzata di garanzia per l'anticipazione bancaria di trattamenti di integrazioni al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18", di 2.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014-2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

9. Nelle more dell'insediamento degli organi dell'IRCA, sono istituiti, presso la CRIAS, il fondo per il credito di finanziamento degli artigiani "Fondo per la ripresa-Artigiani", pari a 40.000 migliaia di euro e presso l'IRCAC, il Fondo per il credito di funzionamento delle società cooperative "Fondo per la ripresa-Cooperative", pari a 15.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 5, ai quali si applica il regime dettato per il "Fondo Sicilia". Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, sono individuate le modalità operative gestionali e i criteri di riparto dei fondi. Al fine di assicurare la normale operatività del fondo unificato a gestione separata presso CRIAS di cui all'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio finanziario 2020 sono trasferiti a detto fondo 30.000 migliaia di euro. Sono altresì trasferite 20.000 migliaia di euro sul fondo unico a gestione separata istituito con l'articolo 63 della legge regionale n. 6/1997 e successive modifiche ed integrazioni, quale fondo di garanzia per sostenere la cessione e l'anticipazione alle cooperative sociali che vantano crediti nei confronti degli enti locali. A tal fine l'IRCAC è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti bancari, società di factoring e consorzi fidi. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014-2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

10. I destinatari della misura di cui al comma 9 "Fondo per la ripresa-Artigiani" sono gli artigiani operanti in Sicilia, con un numero di addetti non superiore a 5 nel corso del 2019 e utili netti non superiori a 30 mila euro come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda o da altra idonea documentazione contabile o fiscale ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo l'1 gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. La Crias è autorizzata a concedere contributi agli artigiani che accedono ad operazioni creditizie ai sensi del decreto legge n. 23/2020 per il rimborso di spese per interessi e commissioni derivanti da tali operazioni nonché contributi a fondo perduto nel limite massimo di 5 migliaia di euro. La CRIAS è autorizzata a stipulare con soggetti bancari pubblici e privati e con le reti di Consorzi Fidi riconosciuti dalla Regione convenzioni finalizzate alla attuazione della misura di cui al comma 9. Rimangono a carico del fondo le commissioni stabilite dall'articolo 13 del Regolamento delegato (UE) della Commissione 3 marzo 2014, n. 480/2014. Tutti i rientri di cui alle misure a valere sul Fondo per la ripresa-Artigiani confluiscono al fondo unico di cui all'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni.

11. I destinatari della misura di cui al comma 9 "Fondo per la ripresa-Cooperative" sono le Cooperative operanti in Sicilia che hanno dichiarato nell'anno 2018 un utile netto non superiore a 100 migliaia di euro, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda o da altra idonea documentazione di natura contabile e

fiscale ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo l'1 gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. L'IRCAC è autorizzata a concedere contributi alle cooperative che accedono ad operazioni creditizie ai sensi del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 per il rimborso di spese per interessi e commissioni derivanti da tali operazioni nonché contributi a fondo perduto nel limite massimo di 5 migliaia di euro. Sono altresì rinegoziati i mutui già stipulati e/o in corso di ammortamento e preammortamento, con legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e con legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, comprensivi degli interessi di utilizzo di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, su istanza presentata dalla Cooperative giovanili all'IRCAC che procede alla rinegoziazione dei predetti mutui applicando alla quota capitale da corrispondere alla data della stipula del nuovo piano finanziario di ammortamento il tasso corrente alla medesima data. L'IRCAC è autorizzato a stipulare con soggetti bancari pubblici e privati e con le reti di consorzi fidi riconosciuti dalla Regione convenzioni finalizzate alla attuazione della misura di cui al comma 9. Rimangono a carico del fondo le commissioni stabilite dall'articolo 13 del Regolamento delegato (UE) della Commissione 3 marzo 2014, n. 480/2014 .

12. Per favorire la ripresa delle attività turistiche e dell'occupazione, in considerazione dell'attuale periodo di crisi derivante dall'emergenza sanitaria Covid-19, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento del turismo dello sport e dello spettacolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2020, alla spesa di 75.000 migliaia di euro per l'acquisto anticipato di pacchetti di servizi turistici, ivi compresi i ticket di ingresso a poli museali e monumentali, da operatori e professionisti del settore, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agriturismi, agenzie di viaggio e tour operator guide turistiche iscritte negli elenchi, accompagnatori turistici, cooperative e imprese turistiche da veicolare a fini promozionali tramite card e voucher, nei mesi successivi alla cessazione dell'emergenza sanitaria, cui si fa fronte con le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 5. I professionisti del turismo, iscritti negli elenchi regionali, accedono al fondo di cui al comma 1. Con le medesime risorse è altresì riconosciuto, per i professionisti del turismo iscritti negli elenchi regionali, un fondo di garanzia di cui al comma 2 dell'articolo 5.

13. Al fine di superare il momento di difficoltà economica e finanziaria delle aziende agricole siciliane, anche di prodotti autoctoni, causata dall'emergenza Covid-19, nel quadro di quanto definito dalla comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" 2020/C 91 1/01 e della comunicazione della Commissione "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" 2020/C 112 1/01, sono concesse, in favore delle suddette aziende, le seguenti agevolazioni:

- a) il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a diciotto mesi meno un giorno;
- b) il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di durata fino a 72 mesi destinati al fabbisogno relativo agli investimenti e/o quello relativo al capitale di esercizio;
- c) la compensazione delle perdite di reddito alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2014/C 204/01 e successive modifiche ed integrazioni recante Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricoli e forestali nelle zone rurali 2014/2020, previa notifica.

Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui alle lettere a) e b), accordati dagli istituti di credito operanti in Sicilia, è erogato con contributo in forma attualizzata, in unica soluzione, ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti dei requisiti di accesso da parte delle aziende agricole. Il contributo è erogato direttamente all'impresa beneficiaria. Alle imprese di cui al presente articolo che accedono ad operazioni creditizie ai sensi del decreto legge n. 23/2020 sono riconosciuti contributi per il rimborso di spese per interessi e commissioni derivanti da tali

operazioni nonché contributi a fondo perduto nel limite massimo di 5 migliaia di euro al fine di compensare gli oneri a carico delle aziende per i DPI e le opere di adeguamento alle misure di distanziamento e di sicurezza. I contributi di cui alle lettere a) e b) non possono superare i limiti prefissati dalla comunicazione della Commissione 2020/C 91 1/01 e dalla comunicazione della Commissione 2020/C 112 1/01 nel rispetto di quanto previsto dal regime comunitario "de minimis" nel settore agricolo di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 e non possono cumularsi con quelli previsti dal decreto legge n. 23/2020 e da altri strumenti per fronteggiare la crisi di liquidità derivante dall'emergenza Covid-19. Gli istituti di credito, per l'erogazione dei prestiti suddetti, stipulano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, una convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, definisce criteri, modalità e massimali di intervento per l'attuazione dell'intervento creditizio. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50.000 migliaia di euro di cui 3.000 migliaia di euro destinate alle imprese della filiale del sughero, cui si fa fronte con le risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

14. Per le imprese operanti in Sicilia alla data del 28 febbraio 2020, che assumono dipendenti a tempo indeterminato disoccupati e qualora le assunzioni non siano state effettuate in sostituzione di lavoratori della stessa azienda, a qualsiasi titolo licenziati o sospesi, sono concessi contributi sotto forma di sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2020. Restano a carico delle imprese le ritenute fiscali alla fonte, le addizionali regionali e comunali trattenute ai lavoratori. Nel caso di licenziamento senza giusta causa i contributi concessi sono recuperati, fatta eccezione per i casi di dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa. Per l'attuazione delle predette misure è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa nei limiti di 10.000, migliaia di euro. L'ulteriore spesa, nei limiti di 10.000 migliaia di euro, è autorizzata per l'erogazione di un contributo una tantum a favore dei lavoratori stagionali, atipici e discontinui del turismo e commercio che non riescono a raggiungere il numero minimo di giornate utili all'erogazione dell'indennità di disoccupazione prevista dalla normativa di riferimento. Agli oneri di cui al presente comma, previo avviso pubblico, si fa fronte con le risorse dei fondi extra regionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5. La misura di cui al presente comma è attuata con procedura a sportello. Le modalità e i criteri del bando sono stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per le Attività produttive.

15. Per sostenere il settore della pesca la Regione è autorizzata ad incrementare il fondo di solidarietà della pesca di cui all'articolo 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 per un importo complessivo pari a 30.000 migliaia di euro, cui si fa fronte per l'importo di 15.000 migliaia di euro con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5 e per l'importo di 15.000 migliaia di euro a valere sui Fondi nazionali ed europei da riprogrammare. Parte del fondo di solidarietà così potenziato è destinato, per almeno 10.000 migliaia di euro, agli operatori della pesca artigianale, ivi incluse le imprese autonome appartenenti alla piccola pesca. Per consentire il rilancio del settore della pesca e del suo indotto è altresì autorizzata la spesa fino a 10.000 migliaia di euro, a valere sul FEAMP, per la trasformazione dei prodotti ittici.

16. Al fine di assicurare la tenuta dell'intero tessuto produttivo colpito dall'epidemia Covid-19 e di fronteggiare la crisi che ne deriva, in considerazione dello stato di emergenza che richiede l'adozione di misure straordinarie, efficaci e veloci, la Regione è autorizzata alla concessione di agevolazioni, in forma di sovvenzioni dirette, di contributi a fondo perduto, sulla base dei regimi di aiuto applicabili compreso il nuovo Quadro di riferimento temporaneo come da comunicazione

della Commissione 2020/C 91 I/01. Tali agevolazioni sono finalizzate a rendere disponibile la liquidità necessaria prioritariamente per la copertura di alcuni costi fissi (fitti ed utenze) nonché per la riduzione di fatturato. Per le finalità di cui al presente comma, la Regione è autorizzata alla utilizzazione delle risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5 secondo le linee di indirizzo degli organi comunitari e statali, sia in termini di flessibilità che di erogazione e rendicontazione, nei limiti delle risorse disponibili per un ammontare complessivo non superiore a 150.000 migliaia di euro comprensive degli oneri derivanti dalle attività di gestione delle agevolazioni, di cui 20.000 migliaia di euro destinati alla copertura delle perdite affrontate dal comparto floro-vivaistico, a fondo perduto. È riservata una quota non inferiore a 500 migliaia di euro e non superiore a 1.500 migliaia di euro per l'acquisto di prodotti editoriali tra i quali rientrano anche i libri pubblicati negli anni 2015/2019 dagli editori aventi operanti in Sicilia che siano dotati di ISBN e regolarmente depositati presso la Biblioteca centrale. In relazione all'acquisto dei prodotti editoriali, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana destina i libri acquistati da ogni impresa editoriale alle biblioteche comunali del territorio della Regione nella misura di 10 titoli dello stesso editore per ognuna delle biblioteche comunali operanti nel territorio della Regione. Le disposizioni attuative del presente comma sono adottate, per ambito di materia, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive per quanto attiene alla concessione di contributi alle imprese di commercio anche di piante e fiori, ad eccezione di quelle floricole di competenza dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e di quelle del settore editoriale di competenza dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, sentito il parere delle Commissioni legislative competenti.”.

Nota all'art. 33, comma 1:

L'articolo 17 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8, recante “Disposizioni finanziarie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Contributo straordinario al consorzio di bonifica di Agrigento.

1. Al fine di garantire l'erogazione degli emolumenti al personale del consorzio di bonifica di Agrigento, sospesa in forza della procedura di pignoramento presso terzi azionata in esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione n. 4454/2018, inerente al contenzioso tra la società Findema e il consorzio di bonifica di Agrigento, è concesso al medesimo consorzio un contributo straordinario di 3.400 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 16, Programma 1). Il contributo di cui al presente comma è vincolato esclusivamente alla copertura delle spese per il personale dipendente a tempo indeterminato.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Il consorzio destinatario dell'intervento di cui al presente articolo è onerato, al momento del pagamento, della trasmissione degli atti alla Corte dei conti.”.

Nota all'art. 34, comma 1:

L'articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, recante “Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al

bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni in materia di associazioni regionali degli allevatori.

1. Per l'espletamento dei compiti relativi all'assistenza tecnica negli allevamenti, con l'obiettivo di favorire il miglioramento della qualità delle produzioni di filiera, l'innovazione ed il rafforzamento e la competitività delle imprese zootecniche siciliane, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere aiuti alle associazioni regionali degli allevatori giuridicamente riconosciute ed aderenti all'Associazione italiana allevatori di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30.

2. *Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I ed al Capo III del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella GUUE L 327 del 21 dicembre 2022.*

3. Possono essere concessi, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, aiuti fino al 100 per cento dei costi ammissibili.

4. Gli aiuti sono versati a favore delle associazioni regionali degli allevatori, in qualità di soggetti attuatori del servizio e non comportano pagamenti diretti agli allevatori.

5. La spesa per la finalità di cui ai presente articolo è sostenuta, per l'esercizio finanziario 2016, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel limite massimo di 1.400 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, Capitolo 144111).”.

Note all'art. 35, comma 2:

Per il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.”, vedi nota all'art. 16, comma 3, lett. a).

Per il comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, vedi nota all'art. 16, comma 3, lett. a).

Nota all'art. 36, comma 1:

Per l'articolo 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, vedi nota all'art. 5, comma 1.

Nota all'art. 36, comma 3:

Per l'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, vedi nota all'art. 31, comma 1.

Note all'art. 36, comma 5:

Per il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.”,



vedi nota all'art. 16, comma 3, lett. a).

Per il comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.", vedi nota all'art. 16, comma 3, lett. a).

Nota all'art. 36, comma 7:

Per l'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante "Legge di stabilità regionale 2023-2025.", vedi nota all'art. 3, comma 2.

Nota all'art. 36, comma 8:

Per l'articolo 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante "Legge di stabilità regionale 2023-2025.", vedi nota all'art. 5, comma 1.

Nota all'art. 36, comma 8, lett. a):

L'articolo 21 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale.", così dispone:

"Contenimento della spesa degli enti regionali e delle società partecipate.

1. La spesa complessiva a carico dell'amministrazione regionale destinata al pagamento dei corrispettivi per i servizi acquisiti in convenzione dalla società consortile "Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A", risultante dalla definizione delle procedure di riordino di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è rideterminata, per l'esercizio finanziario 2013, nella misura massima di 63.747 migliaia di euro, di cui 48.670 migliaia di euro per i servizi resi in favore dell'amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati (UPB 4.2.1.1.2, capitolo 212533) e 15.077 migliaia di euro per il finanziamento da parte della Regione di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario (UPB 11.2.1.1.2 capitolo 412539).

2. La minore spesa per l'esercizio finanziario 2013, quantificata in 5.243 migliaia di euro, contribuisce al miglioramento dei saldi di cui al prospetto riepilogativo degli effetti della presente legge."

Nota all'art. 36, comma 8, lett. b):

L'articolo 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.", così dispone:

"Contratti di servizio.

1. Per l'esercizio finanziario 2016 è autorizzato il pagamento del saldo dei corrispettivi dovuti alla società Sicilia patrimonio immobiliare S.p.A. discendenti dal relativo contratto di servizio. Per tali finalità è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1.921 migliaia di euro.

2. Per il finanziamento di contratti di servizi aggiuntivi per l'affidamento alla società Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a o alle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale delle attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, di gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo, assistenza tecnica e/o certificazione a valere su fondi o risorse



regionali, nazionali ed europei, promozione di nuove imprese e sviluppo di quelle esistenti, promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 2.700 migliaia di euro. I servizi aggiuntivi saranno svolti da personale interno o individuato nell'albo di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

2 *bis*. Al personale del Centro di ricerca e studi direzionali (CERISDI) del quale la Regione siciliana è socio fondatore, in servizio alla data del 30 giugno 2016, già destinatario delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come introdotte dalla legge regionale 25 maggio 1995, n. 47, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 nonché le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014.

2 *ter*. Al personale dell'Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS) di cui all'articolo 48 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, già soppresso e posto in liquidazione ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge e non utilmente ricollocato presso altre società regionali, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso altro ente, istituto o azienda, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 nonché le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche e integrazioni.”.

Note all'art. 36, commi 10 e 11:

L'articolo 78 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Elenco speciale dei lavoratori dipendenti del vivaio "Federico Paulsen”.

1. Per il funzionamento del vivaio "Federico Paulsen" è istituito l'elenco regionale dei lavoratori dipendenti del vivaio "Federico Paulsen" presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro.

2. All'elenco speciale di cui al comma 1 sono iscritti a domanda tutti i lavoratori che abbiano espletato compiutamente, almeno per tre anni, negli ultimi cinque, giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze del vivaio "Federico Paulsen", ovvero almeno tre turni nel quinquennio 2013-2017.

3. La domanda di iscrizione di cui al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del vivaio "Federico Paulsen”.

4. Per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in economia per amministrazione diretta, il vivaio "Federico Paulsen" si avvale dell'opera:

- a) di un contingente di operai a tempo indeterminato formato da tre unità;
- b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per cento-cinquantuno giornate lavoratori ai fini previdenziali, formato da 52 unità;
- c) (lettera abrogata).

5. Alla formazione dei contingenti di cui al comma 4 si accede tramite una graduatoria stilata tra gli aventi diritto mediante l'attribuzione di dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze del vivaio "Federico Paulsen", considerando anno di lavoro anche un solo rapporto di lavoro nell'arco dell'anno. A parità di punteggio vale la maggiore età anagrafica e ad



ulteriore parità il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici.

6. Il meccanismo di sostituzione, al fine della copertura dei posti resisi successivamente disponibili, trova attuazione attraverso lo scorrimento dal contingente immediatamente inferiore a quello superiore e attingendo alla graduatoria unica stilata secondo i criteri sopra indicati. La rinuncia al passaggio al contingente superiore comporta la decadenza dal diritto di garanzia e di permanenza nei livelli di appartenenza.

7. L'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 1 è incompatibile con l'iscrizione in qualsiasi altro elenco di lavoratori posti alle dirette dipendenze della Regione.”.

Per l'articolo 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, vedi nota all'art. 5, comma 1.

Per il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.”, vedi nota all'art. 16, comma 3, lett. a).

Per il comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, vedi nota all'art. 16, comma 3, lett. a).

Nota all'art. 36, comma 12:

Per l'articolo 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, vedi nota all'art. 5, comma 1.

Nota all'art. 37, comma 1:

L'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3, recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025.”, così dispone:

“Allegati.

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- a) la nota integrativa (allegato 1);
- b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
- c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
- d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
- e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegati 5/a- b);
- f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);
- g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
- h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);
- i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegati 9/a-b-c);
- j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 10);

- k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);
- l) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 12);
- m) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);
- n) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14);
- o) l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 15);
- p) l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 16);
- q) l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (allegato 17);
- r) il piano di rientro per il triennio 2023/2025 (allegato 18);
- s) la relazione del collegio dei revisori dei conti (allegato 19).".

Note all'art. 38, comma 1:

Il decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, recante "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.", è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio 2000, n. 110.

Il comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2022-2024.", così dispone:

"Art. 13

Altre disposizioni varie.

51. Gli enti locali della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono applicare, con oneri a loro carico, i commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.".

I commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.", così rispettivamente dispongono:

"Art. 1

583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.”.

Nota all'art. 40, comma 1:

L'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, recante “Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Proroga termine programmi d'investimento PO FESR 2014-2020.

1. Il termine per l'ultimazione dei programmi di investimento destinatari di agevolazioni finanziarie pubbliche concesse dall'Amministrazione regionale a favore di imprese ed enti di ricerca pubblici e privati, anche in partenariato, con oneri a carico del Programma operativo FESR SICILIA 2014-2020, è prorogabile, ad istanza di parte, sino alla data del 30 settembre 2023 ove lo stesso termine, ancorché già prorogato, risulti antecedente alla suddetta data, fermo restando che sono escluse, successivamente a tale data, ulteriori eventuali proroghe previste dai singoli avvisi di riferimento.

2. La proroga di cui al comma 1 è concessa previa verifica dell'avvio dei programmi d'investimento da accertare sulla base di titoli di spesa quietanzati in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono esclusi dall'applicazione della proroga di cui al presente articolo i programmi di investimento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato emesso decreto di revoca delle agevolazioni.

4. I dipartimenti regionali competenti per i procedimenti di concessione garantiscono, nell'ambito delle valutazioni di propria competenza in merito alle istanze di proroga, le tempistiche e le condizioni di ammissibilità della spesa sul PO FESR 2014-2020.”.

Note all'art. 41, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, recante “Provvedimenti per la promozione culturale e l'educazione permanente.”, così dispone:

“La Regione, nell'intento di favorire lo sviluppo sociale e culturale dei cittadini, adotta iniziative e concede contributi per:

- a) l'ampliamento, il completamento, il riattamento, le attrezzature di locali adibiti o da adibirsi a biblioteche, musei, gallerie d'arte e centri di servizio culturale di proprietà dei comuni con

- popolazione non superiore ai 50 mila abitanti, nonché per l'acquisto di attrezzature;
- b) la conservazione dei beni e l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico;
 - c) le attività di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza da parte dei comuni, accademie, enti, istituzioni ed associazioni culturali, scientifiche e musicali, aventi sede in Sicilia, catalogazione libraria e documentale;
 - d) le attività per l'educazione permanente, per l'istruzione ricorrente e per le attività di sperimentazione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
 - e) l'organizzazione e la gestione di parchi-gioco Robinson;
 - f) (lettera abrogata);
 - g) l'organizzazione e le attrezzature degli archivi storici comunali.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, altresì, a concedere, per il conseguimento delle rispettive finalità istituzionali:

- un contributo annuo di lire 50 milioni all'Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici, con sede in Palermo;
- un contributo annuo di lire 20 milioni all'Istituto siciliano di storia antica, con sede in Palermo;
- un contributo annuo di lire 15 milioni al Centro siciliano di studi filosofici Vito Fazio Allmayer, con sede in Palermo.”.

Per l'articolo 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, vedi nota all'art. 5, comma 1.

Nota all'art. 42, comma 1:

L'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.”, così dispone:

“Fondo di Quiescenza.

1. I commi 2, 3, 4, 7, 8 dell'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono abrogati.
2. È istituito il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale, di seguito denominato Fondo, avente natura giuridica di ente pubblico non economico.
3. Al Fondo è assegnata una dotazione finanziaria iniziale di 885.000 migliaia di euro, pari al montante contributivo, alla data del 31 dicembre 2009, del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.
4. Per le finalità del comma 3, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 59.000 migliaia di euro annui, cui si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
5. La Regione può provvedere alla dotazione finanziaria del Fondo anche con eventuali conferimenti di beni immobili individuati con decreto del Presidente della Regione su proposta del Ragioniere generale.
6. I beni immobili conferiti al Fondo sono valutati da un'Agenzia indipendente pubblica, e l'importo del limite di impegno annuale, di cui al comma 4, è ridotto in misura pari al valore dei beni immobili conferiti al predetto Fondo nell'anno di conferimento degli stessi.

7. L'onere del trattamento di quiescenza del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è a carico del Fondo.

8. L'onere del trattamento di quiescenza del personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, nonché l'onere relativo all'indennità di buonuscita di tutto il personale regionale è a carico del bilancio della Regione che provvede al relativo pagamento tramite il Fondo, attraverso appositi trasferimenti.

9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la contribuzione previdenziale, relativa al personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, a carico del dipendente ed a carico dell'Amministrazione regionale, è trasferita al Fondo.

10. In attuazione del comma 9 del presente articolo le minori entrate per l'esercizio 2010 sono valutate in 88.000 migliaia di euro e per l'esercizio finanziario 2011 in 90.000 migliaia di euro.

11. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

12. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale esclusivamente di personale regionale in servizio, senza alcun onere a proprio carico. Può, altresì, avvalersi di locali, arredi, macchine elettroniche e sistemi informativi messi a disposizione a titolo gratuito dalla Regione.

13. Sino alla completa definizione delle procedure di cui ai precedenti commi, al pagamento del trattamento di quiescenza, nonché dell'indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo, si provvede in base alla previgente normativa.

14. La Regione è garante, in ogni caso, delle prestazioni pensionistiche e del pagamento dell'indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo.

14 *bis*. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14 possono essere utilizzate, in misura non superiore al 20 per cento per ciascun anno, per finanziare prestiti agevolati in favore del personale regionale dipendente o in quiescenza. Le modalità, gli oneri e le condizioni di erogazione sono stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del direttore generale del Fondo.

14 *ter*. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14, possono essere utilizzate per prestiti in favore del personale regionale collocato in quiescenza, in misura non superiore al 90 per cento delle somme spettanti a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto. La concessione del prestito è subordinata alla cessione, ai sensi degli articoli 1267 e seguenti del codice civile, da parte del richiedente, in favore del Fondo pensioni Sicilia, del credito vantato a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato.

14 *quater*. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14, possono essere, altresì, utilizzate per prestiti in favore del personale in servizio per spese per studi universitari e post universitari per i figli, nella misura massima di 20.000 euro per figlio, fermo restando il limite del 70 per cento dell'ammontare dell'indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato alla data di presentazione dell'istanza. La concessione del prestito in favore del personale in servizio, per studi universitari e post universitari per i figli, è rimborsata mediante trattenuta di un quinto disponibile dello stipendio.

15. L'articolo 7, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, è così modificato: le parole "gestione del personale regionale in servizio ed in quiescenza." sono sostituite dalle seguenti "gestione del personale regionale in servizio e coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale."

16. L'Assessorato regionale della Presidenza è autorizzato a concedere al Fondo un contributo annuo per spese di funzionamento e di organizzazione. Per l'esercizio finanziario 2009, il relativo onere è valutato in 100 migliaia di euro e per gli esercizi finanziari successivi in 200 migliaia di euro.

17. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l'applicazione del presente articolo."

Nota all'art. 43, comma 1:

L'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8, recante "Disposizioni finanziarie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo".

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, la società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) è autorizzata ad assumere, previa apposita selezione, un numero massimo di 1.166 soggetti appartenenti al bacino unico ad esaurimento "ex PIP Emergenza Palermo".

1 bis. La selezione di cui al comma 1 è svolta dai competenti servizi per l'impiego della Regione, così come previsto dall'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni. Per lo svolgimento di detta selezione costituisce, a parità di condizioni, titolo di precedenza avere prestato attività presso l'Amministrazione regionale.

1 ter. L'elenco del personale selezionato ai sensi del comma 1 bis è trasmesso dall'ufficio speciale per le liquidazioni presso il dipartimento regionale del bilancio e tesoro alla società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS), con le modalità di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modificazioni.

1 quater. La società SAS provvede all'assunzione dei nominativi indicati nell'elenco di cui al comma 1 ter con contratto di lavoro a tempo parziale anche in deroga ai limiti percentuali previsti per i rapporti a tempo parziale e, comunque, fino ad esaurimento dei soggetti inseriti nell'elenco.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono trasferite alla società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) le necessarie somme valutate nel limite massimo di 7.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e di 22.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.

3. Nelle more della definizione dei processi di assunzione di cui al comma 1 sono iscritte nel bilancio della Regione in un apposito fondo del dipartimento regionale del bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione le somme di 2.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e di 7.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 (Missione 1, Programma 3). Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di pari importo, per i medesimi esercizi finanziari, delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

4. Le restanti somme corrispondenti agli importi massimi di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e di 15.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 saranno iscritte nel fondo di cui al comma 3 in conseguenza della definizione dei processi di assunzione e in relazione all'effettivo fabbisogno, con decreto del Ragioniere generale, su proposta del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727).”.

Nota all'art. 44, comma 1:

L'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni in materia sociale.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, per le finalità relative ad "Altri assegni e sussidi assistenziali a valere sul fondo unico per il finanziamento delle misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo", è incrementata, per gli esercizi finanziari 2020-2021, di 474 migliaia di euro annui (Missione 12, Programma 4, capitoli 183799 e 313727).

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, integrata dai commi 2 e 4 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è incrementata per gli esercizi finanziari 2020-2021 di 600 migliaia di euro annui (Missione 15, Programma 3, capitoli 313318-313728).

3. È autorizzato l'incremento della spesa, per l'esercizio finanziario 2020, della complessiva somma di 1.300 migliaia di euro per gli "Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei cantieri di servizi già percettori del reddito minimo di inserimento", ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni per la prosecuzione dei cantieri di servizi e per la fuoriuscita dal bacino (Tabella G, Missione 15, Programma 1, capitoli 712402-731313).

4. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 è *prorogato al 31 dicembre 2024*.

5. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27/2016 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "per il triennio 2017-2019", sono aggiunte le parole "e per il biennio 2020-2021".”.



LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 21/A Stralcio I – *“Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme”*

Iniziativa parlamentare: articolo 2 del disegno di legge n. 21/A stralciato dalla Presidenza dell'Assemblea nella seduta d'Aula n. 35 del 12 aprile 2023 e trasmesso alla Commissione unitamente ai relativi emendamenti, ai sensi dell'articolo 64 del Regolamento interno, per esame al fine di predisporre in sede referente un disegno di legge

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 12 aprile 2023.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 31 del 18 aprile 2023, n. 32 del 26 aprile 2023, n. 35 del 7 giugno 2023 e n. 36 del 13 giugno 2023.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 36 del 13 giugno 2023.

Relatore: Letterio Dario Daidone.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 48 del 21 giugno 2023, n. 52 dell'11 luglio 2023 e n. 54 del 18 luglio 2023.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 54 del 18 luglio 2023.

(2023.30.1763)083



La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Barone Francesco Celsa, 33.	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Edicola "Scilipoti" di Stroschio Agostino - via Catania, 13.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria Marotta di Parrino V. & Valerio N. s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
CATANIA - Libreria La Paglia - via Etna, 393/395.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MODICA - Baglieri Laura - corso Umberto I, 458/460.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 350.

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2023

PARTE PRIMA

I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale

— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00

II)I Abbonamento ai fascicoli ordinari, inclusi i supplementi ordinari e l'indice annuale:

— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento annuale (abbonamento semestrale non previsto)	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale (versione cartacea)	€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento annuale (solo on-line)	€ 133,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale (versione cartacea)	€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale (solo on-line)	€ 73,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata

€ 0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, a mezzo **bollettino postale**, sul c/c postale n. 00296905 intestato alla "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (in atto, UNICREDIT), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione del Codice Univoco, delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dell'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre e entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.a. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della Gazzetta.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione